Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 25 gennaio 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

E' stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 21 dicembre 1979 il decreto ministeriale 7 dicembre 1979 che stabilisce i nuovi prezzi di vendita e di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*.

In conseguenza è stato inviato ad ogni abbonato un modulo di **c/c postale a 4 sezioni** completo di indirizzo e di codice meccanografico per il versamento che, si prega, effettuare al più presto.

Effettuato il versamento per l'importo corrispondente al tipo di abbonamento prescelto, l'abbonato dovrà restituire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la terza parte del modulo, per mezzo della busta predisposta e con affrancatura a carico di questa Amministrazione.

La ricevuta del versamento dovrà pervenire al più presto e comunque **entro il 30 gennaio 1980** per evitare l'interruzione della spedizione della *Gazzetta Ufficiale*.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lombardia

Regione Molise

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 24 DEL 25 GENNAIO 1980:

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco n. 187 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale 19 novembre 1979, n. 5445/R.

(271)

PARLAMENTO NAZIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 24 gennaio 1980.

Piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1980, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Vista la legge 2 maggio 1974, n. 195, recante norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, modificata dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11;

Visto il regolamento interno concernente la erogazione del contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

Vista la deliberazione del 24 gennaio 1980 dell'ufficio di presidenza della Camera dei deputati che ha approvato il piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi indicati nell'art. 3 della legge predetta per l'anno 1980;

Visti gli articoli 2 e 4 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' resa esecutiva la deliberazione del 24 gennaio 1980 con la quale l'ufficio di presidenza della Camera dei deputati ha approvato l'allegato piano di ripartizione per la assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1980, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, modificato dall'articolo unico della legge 16 gennaio 1978, n. 11.

Roma, addì 24 gennaio 1980

Il Presidente: IOTTI

Il segretario generale: LONGI

ALLEGATO

PIANO DI RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI DA ASSEGNARE AI PARTITI POLITICI AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1974, N. 195

Numero deputati	Gruppo parlamentare	2%	23%	75%	Totale
261	Democrazia cristiana	60.000.000	755.474.452	9.321.428.571	10.136.903.023
191	Partito comunista italiano	60.000.000	755.474.452	6.821.428.571	7.636.903.023
62	Partito socialista italiano	60.000.000	755.474.452	2.214.285.714	3.029.760.166
31	Movimento sociale italiano - Destra nazionale	60.000.000	755.474.452	1.107.142.857	1.922.617.309
21	Partito socialista democratico italiano	60.000.000	755.474.452	749.999.999	1.565.474.451
18	Partito radicale	60.000.000	755.474.452	642.857.142	1.458.331.594
15	Partito repubblicano italiano	60.000.000	755.474.452	535.714.285	1.351.188.737
9	Partito liberale italiano	60.000.000	755.474.452	321.428.571	1.136.903.023
6	Partito di unità proletaria per il comunismo	60.000.000	755.474.452	214.285.715	1.029.760.167
16	Misto	60.000.000	—	571.428.575	631.428.575
630					
	Componente parlamentare della « Südtiroler Volkspartei » (4, iscritti al gruppo misto)	—	75.547.445	—	75.547.445
	Componente parlamentare della Union valdôtaine - Union valdôtaine progressiste - Democratici popolari (1, iscritto al gruppo misto)	—	25.182.487	—	25.182.486
		600.000.000	6.900.000.000	22.500.000.000	30.000.000.000

(664)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1980.

Piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1980, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 2 maggio 1974, n. 195, recante norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, modificata dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11;

Visto il regolamento interno di attuazione della legge stessa;

Vista la deliberazione del 25 gennaio 1980 del consiglio di presidenza del Senato, adottato ai sensi dell'art. 3 della legge predetta, con la quale è stato approvato il piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi per l'anno 1980;

Decreta:

E' resa esecutiva la deliberazione del 25 gennaio 1980 con la quale il consiglio di presidenza del Senato della Repubblica ha approvato l'allegato piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1980, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, modificato dall'articolo unico della legge 16 gennaio 1978, n. 11.

Sono conseguentemente assegnati, sulla base del suddetto piano di ripartizione, i contributi di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successiva modificazione, con versamenti *pro quota*, in relazione all'autorizzazione dell'esercizio provvisorio disposta con legge 24 dicembre 1979, n. 647, ed alla successiva definitiva approvazione del bilancio dello Stato.

Roma, addì 25 gennaio 1980

Il Presidente: FANFANI

ALLEGATO

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DEL 25 GENNAIO 1980

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 15.000 MILIONI AI GRUPPI PARLAMENTARI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Numero senatori	Gruppi parlamentari	2% (art. 3, lettera *a*)	23% (art. 3, lettera *b*)	75% (art. 3, lettera *c*)	Totale
139	Democrazia cristiana	37.500.000	419.028.340	4.856.366.459	5.312.894.799
94	Partito comunista italiano	37.500.000	419.028.340	3.284.161.491	3.740.689.831
32	Partito socialista italiano	37.500.000	419.028.340	1.118.012.422	1.574.540.762
16	Sinistra indipendente	37.500.000	41.902.834	559.006.211	638.409.045
13	Movimento sociale italiano - Destra nazionale	37.500.000	419.028.340	454.192.547	910.720.887
10	Partito socialista democratico italiano	37.500.000	419.028.340	349.378.882	805.907.222
8	Partito repubblicano italiano	37.500.000	419.028.340	279.503.106	736.031.446
10	Misto	37.500.000	—	349.378.882	386.878.882
322					
	Rappresentanza parlamentare del Partito radicale (2, iscritti al gruppo misto)	—	419.028.340	—	419.028.340
	Rappresentanza parlamentare del Partito liberale italiano (2, iscritti al gruppo misto)	—	419.028.340	—	419.028.340
	Componente parlamentare della «Sudtiroler Volkspartei» (3, iscritti al gruppo misto)	—	41.902.834	—	41.902.834
	Componente parlamentare dell'Union valdôtaine (1, iscritto al gruppo misto)	—	13.967.612	—	13.967.612
	Totali	300.000.000	3.450.000.000	11.250.000.000	15.000.000.000

(665)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1978, n. **1133**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 147 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in patologia generale.

Il primo comma dello stesso art. 147 è abrogato e sostituito con il seguente:

Presso la facoltà di medicina e chirurgia sono istituite le seguenti scuole di specializzazione che conferiscono diplomi di « specialisti nelle discipline professionali medico-chirurgiche » ai sensi dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Gli articoli 149, 156, 157, relativi alle norme generali per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 149. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 156. — A queste scuole di specializzazione sono ammessi soltanto laureati in medicina e chirurgia.

Il diploma sarà rilasciato soltanto a coloro che siano abilitati all'esercizio della professione medico-chirurgica.

Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più di una scuola di specializzazione.

La domanda di ammissione alla scuola va diretta al rettore dell'Università corredata dal diploma di maturità classica o scientifica, di diploma di laurea originale, della carriera scolastica e degli altri titoli che l'aspirante ritenga di dover presentare. L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami.

Ogni commissione esaminatrice è costituita dal direttore della scuola di specializzazione che la presiede, da un professore ufficiale della stessa materia o di materia affine e da un libero docente in una materia compresa nel piano di studio della scuola stessa.

La commissione è nominata, su proposta del direttore della scuola, dal consiglio di facoltà di medicina e chirurgia.

La graduatoria deve essere approvata dal consiglio di facoltà.

Art. 157. — Non sono consentite abbreviazioni di corso.

Dopo l'art. 196, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in patologia generale.

Scuola di specializzazione in patologia generale

Art. 197. — La scuola di specializzazione in patologia generale ha sede presso l'istituto di patologia generale della facoltà di medicina e chirurgia. Il corso di studi ha la durata di quattro anni, suddiviso in due bienni.

La durata complessiva del corso di studi non è suscettibile di abbreviazione. La frequenza alla scuola è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non potranno essere ammessi a sostenere le singole prove di esame.

Art. 198. — Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, ai quali dopo aver superato l'esame finale, sarà rilasciato il diploma di specialista in patologia generale.

Art. 199. — Alla scuola vengono ammessi anche i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche, ai quali dopo aver superato l'esame finale, sarà rilasciato il diploma di specialista in patologia generale con indirizzo tecnico.

Art. 200. — L'ammissione al corso di specializzazione avviene per titoli ed esami. Le iscrizioni sono fissate in cinque per anno di corso (totale venti iscritti per l'intero corso).

Art. 201. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Biennio
(Propedeutico)

1° *Anno*:

istituzioni di patologia generale;
patologia delle infezioni;
epidemiologia e patologia ambientale;
immunologia;
parassitologia e diagnostica parassitologica.

2° *Anno*:

radiobiologia e patologia da radiazioni;
oncologia generale;
immunologia ed analisi immunologiche;
immunopatologia;
analisi chimico-cliniche;
fisiopatologia generale 1° corso (metabolismo e sistema endocrino).

2° BIENNIO
(Conseguimento per il diploma di specialista in patologia generale)

3° *Anno*:

diagnostica di laboratorio di citopatologia e citogenetica;
diagnostica di laboratorio di batteriologia e virologia;
fisiopatologia generale 2° corso (termoregolazione, sistema cardiocircolatorio, sangue ed organi emopoietici).

4° *Anno*:

diagnostica oncologica;
diagnostica istopatologica;
diagnostica ultrastrutturale;
fisiopatologia generale 3° corso (fegato, sistema digerente, renale, respiratorio).

2° BIENNIO
(Conseguimento per il diploma di specialista in patologia generale con indirizzo tecnico)

3° *Anno*:

tecniche di batteriologia;
tecniche di virologia;
tecniche di citologia e citogenetica.

4° *Anno*:

statistica e biometria;
culture in vitro: aspetti biologici ed applicativi;
tecniche ematologiche;
tecniche istologiche ed ultrastrutturali. ae

Art. 202. — La direzione della scuola è affidata ae un professore di ruolo o fuori ruolo di patologia generale della facoltà di medicina e chirurgia o, in carenza, ad un professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 203. — Il direttore può stabilire, per un proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari e conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola stessa.

Art. 204. — Per conseguire il relativo diploma di specializzazione, al termine del corso quadriennale oltre ad aver superato tutti gli esami delle singole materie, è obbligatorio sostenere l'esame finale su una dissertazione scritta preferibilmente di carattere sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1980
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 109

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1980, n. 8.

Aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi per l'acquisizione delle società Chimica del Tirso e Fibra del Tirso e per il risanamento del settore fibre dell'Ente nazionale idrocarburi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre l'aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi al fine di fornire all'ANIC S.p.a. i fondi necessari per l'attuazione, previa acquisizione delle società Chimica del Tirso e Fibra del Tirso, del risanamento e della riconversione delle imprese del gruppo ENI operanti nel settore delle fibre sintetiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 1980;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 160 miliardi quale apporto al fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI) da erogare in ragione di lire 80 miliardi nell'anno 1980, di lire 40 miliardi nell'anno 1981 e di lire 40 miliardi nell'anno 1982.

L'ENI con l'apporto di cui al precedente comma provvederà all'aumento del capitale sociale dell'ANIC S.p.a. al fine di consentire alla società medesima:

a) l'acquisizione della partecipazione azionaria detenuta dalla Montefibre S.p.a. nella società Chimica del Tirso per azioni nonché nella società Fibra del Tirso per azioni;

b) gli interventi finanziari necessari a realizzare la riconversione degli impianti delle società Chimica del Tirso e Fibra del Tirso ed altri interventi di ristrutturazione e riconversione complementari delle imprese del gruppo ENI operanti nel settore delle fibre sintetiche;

c) interventi finanziari per la realizzazione delle opportune iniziative sostitutive per l'attuazione delle finalità di cui alla precedente lettera *b*).

Art. 2.

I contributi in conto capitale ed interessi, che siano stati già erogati alle imprese operanti ad Ottana per impianti che non saranno completati a seguito di accordi intervenuti sul piano comunitario, non saranno oggetto di azione di recupero da parte dello Stato.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 80 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede con corrispondente riduzione del cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « rifinanziamento della GEPI ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1980

PERTINI

COSSIGA — LOMBARDINI — BISAGLIA — PANDOLFI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1980
Atti di Governo, registro n. 25, foglio n. 11

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1979.

Modificazioni ai decreti ministeriali 1° giugno 1968 e 3 giugno 1968, e successive modificazioni, concernenti i piani nazionali di profilassi della tubercolosi e della brucellosi bovina e bufalina.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42, concernente integrazioni agli stanziamenti previsti dalle leggi 9 giugno 1964, n. 615 e 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124, concernente il rifinanziamento delle predette leggi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personale ed uffici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, concernente norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, concernente le nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, concernente adeguamento e integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968, e successive modifiche, concernente il piano nazionale di profilassi della tubercolosi bovina;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968, e successive modifiche, concernente il piano nazionale di profilassi della brucellosi bovina;

Considerata la necessità di modificare alcune norme dei predetti decreti ministeriali 1° e 3 giugno 1968;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Udito il parere della commissione prevista dall'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 8 del decreto ministeriale 1° giugno 1968, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« Gli animali riconosciuti infetti ai sensi del presente decreto possono essere allontanati dall'allevamento soltanto per essere avviati direttamente al macello.

Il periodo di tempo entro il quale tali animali debbono essere abbattuti decorre dal giorno della notifica, al proprietario o al detentore, della constatazione della malattia ed è stabilito in quindici giorni per i soggetti colpiti da tubercolosi clinicamente manifesta o riconosciuti eliminatori ai bacilli tubercolari.

In tutti gli altri casi tale periodo viene fissato nei programmi provinciali predisposti della commissione di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, in modo che gli animali considerati infetti siano macellati al più presto e non oltre trenta giorni dalla notifica ufficiale dell'esito delle prove e del conseguente obbligo di macellazione, salvo che non si ritenga opportuno assegnare un maggior periodo fino ad un massimo di tre mesi nei seguenti casi:

a) per la macellazione di una bovina il cui parto è atteso prima della scadenza del termine di tre mesi;

b) allorché la macellazione riguardi tutti gli animali appartenenti ad un allevamento con più di venti bovini e, per motivi di carattere tecnico inerenti alla capacità di macellazione dei macelli destinati a tale uso, non è possibile procedere alla macellazione entro il termine di trenta giorni ».

mine

Art. 2.

Dopo l'art. 8 del decreto ministeriale 1° giugno 1968, e successive modifiche, è aggiunto il seguente art. 8-*bis*:

« Dopo l'eliminazione, mediante macellazione, dei bovini di cui all'art. 8 e prima di ricostituire l'allevamento, le stalle e gli altri locali di ricovero e tutti i contenitori, impianti ed altri oggetti utilizzati per il bestiame debbono essere puliti e disinfettati ai sensi del presente decreto.

I mezzi di trasporto, i recipienti e le attrezzature debbono essere puliti e disinfettati dopo ogni trasporto di bovini provenienti da un allevamento infetto, nonché di prodotti, avanzi e materiali provenienti da tali animali o che comunque siano stati a contatto con essi.

Le aree di carico per i bovini di cui sopra debbono essere pulite e disinfettate dopo il loro uso.

I disinfettanti da usare e le relative concentrazioni di impiego debbono corrispondere a quanto previsto dalle istruzioni ministeriali che a tale riguardo vengono impartite dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Inoltre, dopo l'eliminazione di detti bovini:

a) nessun bovino può uscire dall'allevamento se non previa autorizzazione, nei casi di destinazione alla macellazione, da rilasciarsi ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

b) nell'allevamento di cui al precedente punto *a*) debbono essere effettuati accertamenti per confermare l'eliminazione della tubercolosi;

c) il ripopolamento di tale allevamento deve avvenire soltanto dopo che i bovini di età superiore alle sei settimane ivi rimasti abbiano presentato un risultato favorevole ad una o più prove per l'accertamento della tubercolosi ».

Art. 3.

Il terzo comma dell'art. 11 del decreto ministeriale 1° giugno 1968, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« Per i bovini destinati all'esportazione nell'area comunitaria valgono le norme della legge 30 aprile 1976, n. 397 ».

Art. 4.

L'art. 14 del decreto ministeriale 1° giugno 1968, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« Ai fini del presente decreto il sospetto o l'esistenza della tubercolosi debbono essere denunciati immediatamente all'autorità competente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni.

Nel caso in cui in un allevamento un animale è sospetto di essere affetto da tubercolosi, dovranno essere disposti al più presto gli accertamenti ufficiali per confermare o escludere la presenza di detta malattia ai sensi del presente decreto nonché del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche.

In attesa di tali accertamenti, salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, dovranno essere adottate le seguenti misure:

a) la messa sotto sorveglianza ufficiale dell'allevamento;

b) il divieto di ogni spostamento di animali verso o da tale allevamento, salvo autorizzazione per l'uscita dei bovini destinati ad essere macellati.

Le misure di cui al precedente comma vengono revocate soltanto dopo la dichiarazione ufficiale dell'infondatezza del sospetto o dell'inesistenza della tubercolosi nell'allevamento interessato.

Quando la presenza della tubercolosi è ufficialmente confermata dovranno essere adottate adeguate misure per evitare la propagazione della malattia ed in particolare oltre le specifiche disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, dovrà essere disposto che:

a) qualsiasi movimento dei bovini verso o da tale allevamento sia vietato, salvo autorizzazione per l'uscita dei bovini destinati ad essere macellati da rilasciarsi secondo la procedura del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

b) i bovini per i quali sia stata ufficialmente confermata l'esistenza della tubercolosi e quelli che possono essere stati da loro contaminati siano isolati all'interno dell'allevamento;

c) i bovini siano sottoposti senza indugio agli esami per l'accertamento della tubercolosi;

d) i bovini per i quali sia stata ufficialmente confermata l'esistenza della tubercolosi, i bovini per i quali uno degli esami di cui al precedente punto *c*) abbia dato esito sfavorevole nonché i bovini comunque considerati infetti, vengano marcati ed isolati fino alla macellazione come previsto dal presente decreto;

e) il latte proveniente dalle vacche infette sia impiegato come alimento per animali degli allevamenti interessati unicamente dopo appropriato trattamento a caldo;

f) fatte salve le disposizioni relative all'alimentazione umana, il latte proveniente da vacche appartenenti ad un allevamento infetto e destinato all'alimentazione degli animali di altri allevamenti sia consegnato a centri di raccolta per subirvi un idoneo trattamento termico, in modo da evitare ogni contaminazione ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399;

g) le carcasse, le mezzene, i quarti, le parti nonché la frattaglie dei bovini infetti e destinati ad alimentare animali siano trattati in modo da evitare ogni contaminazione ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399;

h) il letame proveniente dalle stalle o da altri locali di ricovero del bestiame sia posto in luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento, cosparso di un disinfettante appropriato e così raccolto e conservato per almeno tre settimane; l'uso del disinfettante non è necessario se il letame viene ricoperto da uno strato di letame o di terra non infetti. Le urine o altri liquami delle stalle o di altri locali di ricovero del bestiame devono essere disinfettati contemporaneamente al letame.

L'art. 14 del decreto ministeriale 1° giugno 1968, e successive modifiche, diventa art. 14-*bis* ».

Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 15 del decreto ministeriale 1° giugno 1968, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« In tali allevamenti la prova tubercolinica viene eseguita ogni sei mesi fino al raggiungimento della qualifica di "allevamento ufficialmente indenne" ».

Art. 6.

Al punto 6) del primo comma dell'art. 18 del decreto ministeriale 1° giugno 1968, e successive modifiche, è aggiunta la seguente frase:

« I bovini che possono essere introdotti negli allevamenti controllati, ai sensi del presente comma, non debbono venire in contatto, durante lo spostamento, con bovini provenienti da allevamenti di stato sanitario inferiore ».

All'art. 18 del decreto ministeriale 1° giugno 1968, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

« Ogni nuova introduzione di capi negli allevamenti controllati deve essere segnalata al veterinario comunale entro otto giorni dall'introduzione stessa, da parte del proprietario o detentore degli animali ».

Art. 7.

All'art. 1 del decreto ministeriale 3 giugno 1968 viene aggiunto il seguente comma:

« In ogni caso è obbligatorio, secondo la procedura prevista dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modifiche, nonché dal presente decreto, il risanamento degli allevamenti bovini in cui sono identificati capi infetti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1954, n. 320 ».

Art. 8.

L'art. 8 del decreto ministeriale 3 giugno 1968, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« I bovini nei quali è stata ufficialmente constatata la brucellosi in seguito ad un esame batteriologico, anatomo-patologico o sierologico, e quelli comunque considerati infetti, debbono essere macellati al più presto e non oltre trenta giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o al detentore.

Gli animali eliminatori di brucelle per via genitale debbono essere macellati entro quindici giorni dalla data della notifica con la quale l'accertamento viene portato a conoscenza del proprietario o del detentore.

Nei limiti del possibile dovranno essere evitati gli spostamenti a piedi dei bovini sopraindicati per raggiungere la località di macellazione.

Il periodo per la macellazione dei bovini riconosciuti infetti dovrà essere fissato nei programmi provinciali predisposti dalle commissioni di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, in modo che gli animali considerati infetti siano macellati al più presto e non oltre trenta giorni dalla predetta notifica ufficiale ».

Art. 9.

Dopo l'art. 8 del decreto ministeriale 3 giugno 1968, e successive modifiche, è aggiunto il seguente art. 8-*bis*:

« Dopo l'eliminazione, mediante macellazione, dei bovini di cui all'art. 8 e prima di ricostituire l'allevamento, le stalle e gli altri locali di ricovero, tutti i contenitori, impianti ed altri oggetti utilizzati per gli animali debbono essere puliti e disinfettati secondo le norme del presente decreto.

Il reimpiego dei pascoli sui quali hanno precedentemente pascolato tali bovini non può aver luogo prima di sessanta giorni dall'allontanamento degli stessi.

I mezzi di trasporto, i recipienti e le attrezzature debbono essere puliti e disinfettati dopo ogni trasporto di bovini provenienti da un allevamento infetto nonché di prodotti, avanzi e materiali provenienti da tali animali e che comunque siano stati a contatto con essi. Le aree di carico per i bovini di cui sopra devono essere pulite e disinfettate dopo il loro uso.

I disinfettanti da usare e le relative concentrazioni di impiego debbono corrispondere a quanto previsto a tale riguardo dalle istruzioni ministeriali diramate secondo la procedura di cui all'art. 21 del presente decreto.

Inoltre, dopo l'eliminazione dei detti bovini:

a) nessun bovino può uscire dall'allevamento se non previa autorizzazione, nei casi di destinazione alla macellazione da rilasciarsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

b) nell'allevamento di cui al punto *a*), trascorse almeno sei settimane dalla eliminazione dei capi infetti, tutti i bovini di età superiore ai dodici mesi devono essere sottoposti all'esame sierologico per brucellosi; tale esame va ripetuto ogni sei-otto settimane sino a che, trascorse almeno sei settimane dall'eliminazione degli ultimi capi riconosciuti infetti, dia esito negativo per due volte consecutive su tutti i capi rimasti;

c) il ripopolamento di tale allevamento deve avvenire soltanto dopo che i bovini di età superiore al dodici mesi ivi rimasti abbiano presentato un risultato favorevole ad una o più prove per l'accertamento della brucellosi ».

Art. 10.

Il paragrafo *b*) dell'art. 9 del decreto ministeriale 3 giugno 1968, e successive modifiche, è stato sostituito dal seguente:

« *b*) vi sono bovine che, se vaccinate contro la brucellosi, sono nelle condizioni previste dalla legge 30 aprile 1976, n. 397; ».

Art. 11.

Il terzo comma dell'art. 11 del decreto ministeriale 3 giugno 1968 è sostituito dal seguente:

« Per i bovini destinati all'esportazione nell'area comunitaria valgono le norme della legge 30 aprile 1976, n. 397 ».

Art. 12.

L'art. 12-*bis* introdotto nel decreto ministeriale 3 giugno 1968 con decreto ministeriale del 3 agosto 1970 è sostituito dal seguente:

« Un allevamento bovino indenne da brucellosi può acquisire la qualifica di allevamento ufficialmente indenne da brucellosi con le modalità ed alle condizioni previste dal presente decreto e dalla legge 30 aprile 1976, n. 397 ».

Art. 13.

Dopo l'art. 17 del decreto ministeriale 3 giugno 1968, e successive modifiche, è aggiunto il seguente art. 17-*bis*:

« Nel caso in cui in un allevamento un animale è sospetto di essere affetto da brucellosi, dovranno essere disposti al più presto gli accertamenti ufficiali per confermare od escludere la presenza di detta malattia ai sensi del presente decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni.

In attesa dell'esito di tali accertamenti, nei confronti di detto allevamento si dovranno adottare salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, le seguenti misure:

a) la messa sotto sorveglianza ufficiale dell'allevamento;

b) il divieto di qualsiasi movimento verso o da tale allevamento, salvo autorizzazione per l'uscita dei bovini destinati ad essere macellati, da rilasciarsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

c) isolamento all'interno dell'allevamento degli animali sospetti.

Le misure di cui al precedente comma vengono revocate soltanto dopo dichiarazione ufficiale dell'infondatezza del sospetto o della inesistenza della brucellosi nell'allevamento interessato.

Quando la presenza della brucellosi è ufficialmente confermata, si dovranno adottare adeguate misure per evitare la propagazione della malattia ed in particolare, oltre le specifiche disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, dovrà essere disposto che:

a) qualsiasi movimento dei bovini verso o da tale allevamento sia vietato, salvo autorizzazione per l'uscita dei bovini destinati ad essere macellati, da rilasciarsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

b) i bovini per i quali sia stata ufficialmente confermata l'esistenza della brucellosi e quelli che possono essere stati da loro contaminati debbono essere isolati all'interno dell'allevamento;

c) i bovini per i quali sia ufficialmente confermata l'esistenza della brucellosi nonché i bovini comunque considerati infetti vengono marcati ed isolati fino alla macellazione ai sensi del presente decreto;

d) il latte proveniente dalle vacche infette può essere impiegato come alimento per gli animali degli allevamenti interessati unicamente dopo appropriato trattamento a caldo;

e) fatte salve le disposizioni relative all'alimentazione umana, il latte proveniente dalle vacche appartenenti ad un allevamento infetto e destinato all'alimentazione degli animali di altri allevamenti deve essere consegnato ad impianti di raccolta unicamente per subirvi un idoneo trattamento termico in modo da evitare ogni contaminazione, ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399;

f) le carcasse, le mezzene, i quarti, le parti nonché le frattaglie di bovini infetti e destinati ad alimentare animali siano trattati in modo da evitare ogni contaminazione ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399;

g) i feti, i vitelli nati morti, i vitelli morti di brucellosi dopo la nascita e le placente siano accuratamente ed immediatamente distrutti ed eliminati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche, a meno che non siano destinati ad esami di laboratorio;

h) il fieno, lo strame o qualsiasi materia o sostanza venuta a contatto con animali infetti o le placente siano immediatamente distrutti, bruciati o interrati dopo essere stati aspersi di un prodotto disinfettante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

i) il letame proveniente dalle stalle o da altri locali di ricovero del bestiame sia posto in luogo inaccessibile agli animali di allevamento, cosparso di un disinfettante appropriato e così raccolto e conservato per almeno tre settimane.

L'uso del disinfettante non è necessario se il letame viene ricoperto da uno strato di letame o di terra non infetta. Le urine o altri liquami delle stalle o di altri locali di ricovero del bestiame devono essere disinfettati se non sono stati eliminati contemporaneamente al letame ».

Art. 14.

L'art. 19 del decreto ministeriale 3 giugno 1968, e successive modifiche, è stato sostituito dal seguente:

« A richiesta dei proprietari interessati è consentita la vaccinazione delle vitelle di età non superiore a sei mesi col Buck 19 o con altro vaccino autorizzato dal Ministero della sanità.

Nei programmi di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, che interessano province in cui risulta particolarmente diffusa la brucellosi bovina, può essere proposta la vaccinazione indicata al precedente comma, da eseguire in associazione alle altre misure profilattiche del presente decreto, oppure, se del caso, come unico intervento.

Le vitelle vaccinate debbono essere contrassegnate nel modo previsto dal precedente art. 4. Se praticata la vaccinazione antibrucellare deve avvenire sotto controllo ufficiale e va sospesa, affinché gli allevamenti possano passare allo stato di "ufficialmente indenni da brucellosi", non appena la situazione zoosanitaria lo consenta, a giudizio della commissione di cui all'articolo 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 ».

Art. 15.

Il paragrafo 1 del primo comma dell'art. 22 del decreto ministeriale 3 giugno 1968, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« 1) impiegare prodotti capaci di alterare il risultato delle prove diagnostiche, effettuare vaccinazioni contro la brucellosi se non con i prodotti e con le modalità di cui agli articoli 12 e 19, eseguire trattamenti terapeutici della brucellosi ».

Il paragrafo 3 del primo comma dell'art. 22 del decreto ministeriale 3 giugno 1968, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« 3) introdurre bovini non scortati da un certificato ufficiale comprovante che gli animali:

a) provengono da un allevamento "ufficialmente indenne o indenne da brucellosi";

b) se sono di età superiore ai dodici mesi, hanno superato con esito favorevole un esame sierologico ufficiale praticato entro i trenta giorni precedenti la loro entrata nell'allevamento.

L'introduzione dei capi di allevamenti indenni da brucellosi in allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi resta disciplinata dalle norme della legge 30 aprile 1976, n. 397.

I bovini che possono essere così introdotti negli allevamenti controllati non debbono venire in contatto durante lo spostamento con bovini provenienti da allevamenti di stato sanitario inferiore ».

All'art. 22 del decreto ministeriale 3 giugno 1968, e successive modifiche, prima del penultimo comma è inserito il seguente comma:

« Ogni nuova introduzione di capi negli allevamenti controllati deve essere segnalata al veterinario comunale, entro otto giorni dall'introduzione stessa, da parte del proprietario o detentore degli animali ».

Art. 16.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dopo la registrazione della Corte dei conti, ed entra in vigore immediatamente.

Roma, addì 5 luglio 1979

p. *Il Ministro della sanità*
VECCHIARELLI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 100

(533)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1979.
Nuovo regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315;

Visti i decreti ministeriali 4 gennaio 1954, con il quale è stato approvato il regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e 10 dicembre 1956, recante modifiche al precedente;

Considerata l'esigenza di apportare al regolamento-tipo vigente ulteriori modificazioni;

Considerata, altresì, l'opportunità di coordinare in un unico testo il vigente regolamento-tipo e le innovazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito regolamento-tipo che disciplina la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con proprie deliberazioni adotteranno il nuovo regolamento-tipo.

Roma, addì 29 dicembre 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

REGOLAMENTO-TIPO PER LA FORMAZIONE DEL RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA.

Art. 1.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di . . . . . . forma il ruolo dei periti e degli esperti della provincia, ai sensi dell'art. 32 del testo unico, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e con l'osservanza delle norme seguenti.

Art. 2.

Il ruolo è distinto in categorie e sub categorie comprendenti funzioni, merci e manufatti, in relazione alle singole attività economiche di produzione e di servizi che si svolgono nella provincia.

All'uopo la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura forma, in base all'elenco-tipo, allegato al regolamento di cui al decreto ministeriale 4 gennaio 1954 un elenco delle categorie e sub categorie da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che vi provvede, sentite le altre amministrazioni interessate.

I periti e gli esperti, iscritti nel ruolo, esplicano funzioni di carattere prevalentemente pratico, con esclusione, ai sensi dell'art. 32, n. 3, del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, di quelle attività professionali per le quali sussistono albi regolati da apposite disposizioni.

L'iscrizione può essere richiesta soltanto per le categorie e sub categorie comprese nell'elenco indicato nel presente articolo.

Art. 3.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dopo l'approvazione ministeriale, pubblica, mediante affissione nel proprio albo ed inserzione nel «Foglio degli annunzi legali della provincia» il regolamento per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti, invitando coloro che aspirano ad essere iscritti a presentare domanda corredata dei documenti indicati nell'art. 5.

Dell'avvenuta pubblicazione è dato avviso mediante comunicato in un quotidiano locale.

Art. 4.

L'iscrizione nel ruolo è disposta dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura su proposta di una commissione, nominata dalla giunta della camera, composta:

dal presidente della camera stessa che la presiede;

da un magistrato, designato dal presidente del tribunale locale, su richiesta della medesima camera, con le funzioni di vice-presidente;

da sei membri, in rappresentanza rispettivamente delle categorie agricole, industriali, commerciali, artigiane, dei lavoratori e dei professionisti e artisti, prescelti dalla giunta camerale, sentite le associazioni locali sindacali di categoria.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque componenti della commissione suddetta, fra i quali il presidente o il vice-presidente.

Alla segreteria della commissione è addetto un funzionario in servizio presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 5.

L'aspirante all'iscrizione deve presentare domanda in bollo, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, corredata dei documenti comprovanti che:

a) ha compiuto 21 anni di età;

b) è cittadino italiano o di uno degli Stati membri della Comunità economica europea;

c) è residente nella circoscrizione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura a cui è diretta la domanda;

d) ha assolto gli obblighi derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento dell'età scolare dell'interessato, conseguendo il relativo titolo.

Se cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, l'aspirante deve allegare alla domanda l'originale o una copia autenticata del titolo di studio che l'autorità diplomatica o consolare italiana, competente per territorio, per

il tramite del Ministero degli affari esteri, abbia riconosciuto corrispondente — per tipo e durata degli studi — a quello richiesto per i cittadini italiani;

e) gode dell'esercizio di diritti civili.

L'aspirante deve inoltre dichiarare di non essere stato dichiarato fallito e di non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

Ai fini della documentazione relativa al comma precedente, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura osservano le norme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

L'aspirante deve esibire, altresì, tutti gli altri titoli e documenti validi a comprovare la propria idoneità all'esercizio di perito o di esperto nelle categorie e sub categorie per le quali richiede l'iscrizione.

Nella domanda devono essere indicate le categorie e sub categorie per le quali l'aspirante intenda esercitare le funzioni di perito o di esperto.

L'iscrizione non può avere luogo per più di tre categorie e sempre che tali categorie siano affini tra loro.

La commissione di cui all'art. 4, nel caso ritenga, a suo insindacabile giudizio, che i titoli e documenti esibiti non siano sufficienti a comprovare l'idoneità dell'aspirante all'esercizio di perito ed esperto nelle categorie e sub categorie per le quali richiede l'iscrizione, ha facoltà di sottoporre il candidato ad un colloquio. Ai fini del medesimo la commissione potrà avvalersi di persone di riconosciuta competenza in materia.

L'aspirante deve corrispondere la tassa di concessione governativa ed il diritto di cui alla legge 27 febbraio 1978, n. 49

Gli iscritti in albi professionali sono tenuti a presentare solo i documenti indicati nelle lettere b) e c).

Art. 6.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede, ogni anno, all'aggiornamento del ruolo in base agli elementi in suo possesso ed alla proposta della commissione di cui all'art. 4.

Ogni quattro anni provvede, altresì, alla revisione generale del ruolo in base ad istruttoria eseguita dalla commissione anzidetta.

Art. 7.

Avverso le decisioni della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notificazione delle decisioni stesse, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che decide, sentita la commissione centrale per l'esame dei ricorsi dei periti e degli esperti di cui all'articolo seguente.

Art. 8.

La commissione centrale per l'esame dei ricorsi dei periti e degli esperti è nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ed è composta da:

un dirigente generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la presiede;

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di vice presidente;

un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

un rappresentante dei periti e degli esperti scelto tra le persone designate dalle associazioni sindacali nazionali di categoria.

Il rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dovrà avere qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore, o equiparata; i rappresentanti delle altre amministrazioni statali dovranno avere qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata.

La commissione può richiedere il parere di tecnici nella materia che forma oggetto della controversia.

Le funzioni di segreteria della commissione sono espletate da funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 9.

Per ciascun componente effettivo delle commissioni camerali e centrale è nominato un membro supplente, salvo che per i presidenti, con gli stessi criteri stabiliti per la nomina dei membri effettivi.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque componenti, effettivi o supplenti, fra i quali il presidente o il vice presidente.

Le commissioni deliberano a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le commissioni durano in carica quattro anni dalla data dell'atto di nomina. I loro membri possono essere confermati.

Art. 10.

Il ruolo deve indicare per ciascuno iscritto:

il cognome, il nome, data di nascita;

la residenza;

l'attività abitualmente esercitata;

le categorie e sub categorie per le quali l'iscritto è ammesso ad esercitare le funzioni di perito ed esperto;

la data della prima iscrizione nel ruolo per le categorie cui l'iscritto appartiene con le annotazioni delle eventuali interruzioni.

Il ruolo rimane affisso per sessanta giorni nell'albo pretorio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 11.

Copia del ruolo formato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in conformità alle decisioni adottate dalla commissione, con l'indicazione in calce della data dell'adunanza nella quale fu approvato, della dichiarazione di conformità all'originale, firmata dal presidente e dal segretario della camera, è trasmessa alla prefettura, nonché ai comuni ed agli uffici giudiziari, finanziari e doganali della provincia, al compartimento delle ferrovie dello Stato ed alle associazioni sindacali locali.

Copia del ruolo è fornita ad uffici, società o ditte della circoscrizione camerale che ne facciano richiesta.

Agli uffici ed enti pubblici sopra indicati, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura deve comunicare, altresì, tutte le eventuali modificazioni apportate al ruolo.

Art. 12.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilascia agli iscritti nel ruolo su loro richiesta una tessera personale di riconoscimento, soggetta a rinnovo annuale.

Art. 13.

La commissione di cui all'art. 4, esercita la sorveglianza sugli iscritti e sulla loro attività e propone, ove del caso, l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 15.

Art. 14.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha facoltà di richiedere agli iscritti nel ruolo copia delle relazioni delle perizie extragiudiziali; i periti e gli esperti hanno l'obbligo di presentarla entro quindici giorni dalla data del ricevimento della richiesta.

Qualora nel corso di una perizia extra giudiziale emerga la necessità di effettuare la perizia anche per funzioni, merci e manufatti, non compresi nelle categorie e sub categorie per

le quali il perito od esperto designato è iscritto, questi è tenuto ad informare la parte interessata la quale può disporre che egli, previa autorizzazione della camera di commercio, estenda le indagini oltre dette categorie.

Art. 15.

Sono cancellati dal ruolo, con deliberazione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, su proposta della commissione prevista dall'art. 4, gli iscritti:

a) quando si verifichi una delle condizioni che sarebbe stata ostativa all'iscrizione;

b) quando, senza giustificato motivo, abbiano rifiutato la nomina per perizie ordinarie dall'autorità giudiziaria od amministrativa;

c) quando, nell'esercizio delle funzioni di perito od esperto abbiano dato prova di grave negligenza od abbiano compromesso la propria reputazione;

d) quando abbiano proceduto a perizie in materia non compresa nelle categorie e sub categorie per le quali sono iscritti senza aver seguito la procedura di cui all'ultimo comma dell'art. 14.

Nei casi previsti dalle lettere *b*), *c*), *d*), il provvedimento di cancellazione può essere sostituito da quello della sospensione della iscrizione nel ruolo per la durata non superiore a sei mesi, ove ricorrano circostanze di minore gravità.

In tutti i casi indicati nei commi precedenti la commissione di cui all'art. 4, verificati sommariamente i fatti e raccolte opportune informazioni, ne dà notizia all'iscritto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'interessato entro il termine perentorio di trenta giorni può fornire le proprie giustificazioni ed ha diritto di essere sentito personalmente dalla commissione.

La commissione preso atto delle giustificazioni fornite dall'interessato o dell'eventuale mancanza di esse formula le proposte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Le decisioni adottate dalla camera sono notificate all'interessato a mezzo del messo comunale, a mezzo di ufficiale giudiziario, o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso le decisioni della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è ammesso ricorso al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con le stesse modalità stabilite dall'art. 7.

Art. 16.

Trascorso il termine per la presentazione del ricorso senza che il medesimo sia stato presentato o subito dopo che sia pervenuta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura notizia del rigetto dei ricorso, il provvedimento di cancellazione o di sospensione è comunicato a tutti gli uffici ai quali è trasmesso il ruolo ai termini dell'art. 10.

Art. 17.

Il presente regolamento è approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro di grazia e giustizia.

(475)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova Immi, con sede e stabilimento in Copiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Nuova Immi, con sede e stabilimento in Copiano (Pavia);

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1979 al 1° settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova Immi, con sede e stabilimento in Copiano (Pavia), è prolungata al 1° dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Copiano, Villanterio, Gerenzago, Vistarino e Inverno con Monteleone.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(427)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Padova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Padova;

Visti i decreti ministeriali 3 gennaio 1979, 21 marzo 1979, 22 marzo 1979, 6 agosto 1979 e 10 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 marzo 1978 al 2 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Padova, è prolungata al 2 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(428)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Graphitalia, in Paliano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Graphitalia di Paliano (Frosinone);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Graphitalia di Paliano (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° maggio 1979 al 28 ottobre 1979

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(430)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Acerra, per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 365;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata nell'area industriale del comune di Acerra (Napoli), la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° aprile 1979 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 26 giugno 1979, 27 luglio 1979 e 24 ottobre 1979 di concessione per nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento di Montefibre;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Acerra (Napoli), per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 26 giugno 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(426)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zetronic, in Padova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Zetronic di Padova;

Visti i decreti ministeriali 8 febbraio 1979 e 27 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 ottobre 1978 all'8 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zetronic di Padova, è prolungata al 7 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(425)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Biosintesi, in Saline di Montebello, centro staccato di Robassomero.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Liquichimica Biosintesi di Saline di Montebello (Reggio Calabria), centro staccato di Robassomero (Torino);

Visti i decreti ministeriali 7 agosto 1979 e 29 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Biosintesi di Saline di Montebello (Reggio Calabria), centro staccato di Robassomero (Torino), è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(429)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1980.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore grafico operanti nella provincia di Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore grafico operanti nella provincia di Roma ai fini dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° giugno 1977;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore grafico operanti nella provincia di Roma;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore grafico operanti nella provincia di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(431)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1980.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 23 agosto 1971;

Visti i decreti ministeriali 7 maggio 1973, 5 giugno 1973, 6 agosto 1973, 19 novembre 1973, 26 gennaio 1974, 1° aprile 1974, 25 settembre 1974, 9 gennaio 1975, 13 maggio 1975, 20 agosto 1975, 2 ottobre 1975, 16 dicembre 1975, 12 aprile 1976, 26 luglio 1976, 20 aprile 1977, 21 dicembre 1977, 22 dicembre 1977, 1° luglio 1978, 3 luglio 1978, 20 novembre 1978, 21 novembre 1978, 22 novembre 1978, 26 febbraio 1979, 27 febbraio 1979, 9 aprile 1979 e 26 luglio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 22 dicembre 1971 e tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(424)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1980.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Ib-Mei, in Asti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Visto l'articolo unico della legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80;

Vista la delibera del CIPI in data 24 febbraio 1978 e 14 aprile 1978 concernente l'accertamento della sussistenza della condizione di crisi aziendale della società Ib-Mei di Asti;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 23 maggio 1977;

Visti i decreti ministeriali 26 giugno 1978, 6 luglio 1978, 31 ottobre 1978, 7 febbraio 1979, 31 maggio 1979 e 1° ottobre 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Ib-Mei di Asti;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Ib-Mei di Asti, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(423)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1980.

Trasferimento della sezione doganale di Ispra dalla dogana di Busto Arsizio alla dogana di Varese.

IL MINISTERO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di 2ª e 3ª categoria;

Ritenuta la necessità di porre la sezione doganale di Ispra alle dipendenze della dogana di Varese;

Decreta:

Articolo unico

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la sezione doganale di Ispra, dipendente dalla dogana di Busto Arsizio, è posta alle dipendenze della dogana di Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(620)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 15

Corso dei cambi del 22 gennaio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Trieste
Dollaro USA	807,30	807,30	—	807,30	807,25	806,30	807,20	807,30	807,30	807,30
Dollaro canadese	695,45	695,45	—	695,45	695,40	693,85	695,40	695,45	695,45	695,45
Marco germanico	466,18	466,18	—	466,18	466,20	466,40	466,12	466,18	466,18	466,20
Fiorino olandese	422,56	422,59	—	422,56	422,50	423,01	422,54	422,56	422,56	422,55
Franco belga	28,69	28,69	—	28,69	28,69	28,72	28,705	28,69	28,69	28,70
Franco francese	199 —	199 —	—	199 —	198,95	198,38	199,15	199 —	199 —	199 —
Lira sterlina	1842,30	1842,30	—	1842,30	1841,65	1846,10	1841,10	1842,30	1842,30	1842,30
Lira irlandese	1728 —	1728 —	—	1728 —	1726,50	—	1727 —	1728 —	1728 —	—
Corona danese	149,20	149,20	—	149,20	149,15	148,30	149,19	149,20	149,20	149,20
Corona norvegese	164,02	164,02	—	164,02	164,10	163,90	164,07	164,02	164,02	164 —
Corona svedese	194,23	194,23	—	164,23	194,15	194,32	194,22	194,23	194,23	194,20
Franco svizzero	503,34	503,34	—	503,34	503,60	504,30	503,67	503,34	503,34	503,35
Scellino austriaco	64,885	64,885	—	64,885	64,93	64,96	64,95	64,885	64,885	64,90
Escudo portoghese	16,21	16,21	—	16,21	16,17	16,21	16,17	16,21	16,21	16,21
Peseta spagnola	12,225	12,225	—	12,225	12,21	12,19	12,224	12,225	12,225	12,22
Yen giapponese	3,358	3,358	—	3,358	3,359	3,36	3,358	3,358	3,358	3,35

Media dei titoli del 22 gennaio 1980

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	65,750
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,300
» 5,50 % » » 1968-83	84,625
» 5,50 % » » 1969-84	80,825
» 6 % » » 1970-85	78,850
» 6 % » » 1971-86	75,950
» 6 % » » 1972-87	75,900
» 9 % » » 1975-90	78,400
» 9 % » » 1976-91	80,100
» 10 % » » 1977-92	85,300
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	80,800
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1978/80	99,550
» » » » 1- 6-1978/80	99,450
» » » » 1- 8-1978/80	90,025
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99,950
» » » » 1- 3-1979/81	98,750
» » » » 1- 7-1979/81	97,050
» » » » 1- 5-1979/82	98,175
» » » » 1- 7-1979/82	96,800
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,325
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,475
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,625
» » » 12 % 1- 4-1982	96,775
» » » 12 % 1-10-1983	95,425
» » » 12 % 1- 1-1984	95,500
» » » 12 % 1- 4-1984	95,375
» » » 12 % 1-10-1987	95,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 gennaio 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	807,25
Dollaro canadese	695,425
Marco germanico	466,15
Fiorino olandese	422,55
Franco belga	28,698
Franco francese	199,075
Lira sterlina	1841,70
Lira irlandese	1727,50
Corona danese	149,195
Corona norvegese	164,045
Corona svedese	194,225
Franco svizzero	503,505
Scellino austriaco	64,917
Escudo portoghese	16,19
Peseta spagnola	12,225
Yen giapponese	3,358

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Parma ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto della provincia di Parma 16 novembre 1979, n. 5137/Div. 1ª, l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare alcune donazioni di opere d'arte contemporanea da destinarsi al centro studi ed archivio della comunicazione visiva, dipartimento di arte contemporanea della stessa università.

(247)

Autorizzazione all'Università degli studi di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 9 novembre 1979, n. 812/I, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla Cassa di risparmio di Firenze la somma di L. 500.000, da destinare alla fondazione « Piero Calamandrei » presso la facoltà di giurisprudenza.

(248)

Autorizzazione all'opera universitaria di Ferrara ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara 30 novembre 1979, n. 16117/AA.GG., l'opera universitaria di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 1.000.000, disposta dalla moglie e dalla figlia del defunto prof. Maurizio Terni, per l'istituzione *una tantum* di un premio da attribuirsi ad uno studente del corso di laurea in medicina e chirurgia o scienze biologiche dell'Università degli studi di Ferrara.

(246)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Di seguito al comunicato apparso a pag. 208 della *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 6 agosto 1975, si rende noto, ai sensi dello art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, che il sig. Zannetti Angelo ha reperito e restituito due dei punzoni recanti il marchio di identificazione « 79-ROMA » già assegnato alla cessata ditta Zannetti Cesare, con esercizio in Roma, via delle Carrozze, 4, a suo tempo ricevuti a norma del citato regio decreto-legge, che sono stati regolarmente deformati. Si diffidano gli eventuali detentori dei rimanenti sei punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Roma.

(249)

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati cinque punzoni recanti il seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnato alla ditta a fianco di esso indicata, la quale ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso:

Provincia di Napoli:

« 120-NA »: Penza Guglielmo, in Napoli.

(250)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Achille Grandi », in Roma, e sostituzione del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1979 la gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Achille Grandi », in Roma, è stata prorogata fino al 15 giugno 1980 ed il dott. Francesco Garofalo ne è stato nominato commissario governativo in sostituzione del dott. Marco Vinci.

(479)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Avviso di rettifica

Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 1979, riguardante la « Nomina del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva dell'Ente nazionale idrocarburi », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 10 dicembre 1979, alla pag. 10035, il nominativo del consigliere: « *Clo* prof. *Roberto* » deve leggersi « *Clo'* prof. *Alberto* ».

(478)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Canevino e Polaveno

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 13 novembre 1979, n. 27188: comune di Canevino (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 29 ottobre 1976, n. 15);

deliberazione 27 novembre 1979, n. 27680: comune di Polaveno (Brescia) (piano adottato con deliberazione consiliare 28 dicembre 1976, n. 53).

(580)

Variante al piano regolatore generale del comune di Parè

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano regolatore generale del comune a fianco della stessa deliberazione indicato:

deliberazione 20 novembre 1979, n. 27493: comune di Parè (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 17 marzo 1978, n. 5, relativa alla delibera).

(581)

Approvazione del piano di zona del comune di Sirtori

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, del comune a fianco della stessa deliberazione indicato. Copia di tale deliberazione con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del comune interessato, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge sopracitata, e successive modificazioni:

deliberazione 20 novembre 1979, n. 27504: comune di Sirtori (Como).

(582)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Varese.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 4 gennaio 1978, per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Varese;

Visto il decreto ministeriale in data 10 dicembre 1979, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Varese, nell'ordine appresso indicato:

Candidato		Punti	
1. De Alis Angelo	punti	93,706	su 132
2. Sirri Sergio	»	88,200	»
3. Orlando Zon Italo	»	87,936	»
4. Centonze Gaspare	»	86,340	»
5. Zaccardi Leonzio	»	86,268	»
6. Avena Rocco	»	85,636	»
7. Porcile Luciano	»	83,000	»
8. Scotto Michele	»	80,612	»
9. Lauletta Angelo	»	80,454	»
10. Circosta Lorenzo	»	80,267	»
11. Battista Vitantonio	»	79,032	»
12. Ceruti Giuseppe	»	77,020	»
13. Labriola Antonio	»	76,100	»
14. Mele Marcello	»	75,870	»
15. Pavia Aldo	»	75,648	»
16. Armocida Elio	»	75,556	»
17. Mangiapane Antonino	»	74,287	»
18. Di Gilio Vito	»	73,853	»
19. Mammana Francesco	»	73,447	»
20. Recchia Ezio	»	72,927	»
21. Visone Aniello	»	72,845	»
22. Pompeo Luigi	»	72,650	»
23. Ciccone Saverio	»	72,563	»
24. Mazzarella Giuseppe	»	72,096	»
25. Petrolo Paolo	»	71,988	»
26. Bianchini Virginio	»	71,984	»
27. Incandela Francesco	»	71,584	»
28. Mita Antonio	»	71,577	»
29. Strano Giuseppe	»	71,526	»
30. Taranto Fausto	»	71,033	»
31. Augurio Garibaldi	»	70,983	»
32. Silvestri Boris	»	70,952	»
33. Pace Antonino	»	70,500	»
34. Liberti Gennaro	»	70,408	»
35. Bova Antonino	»	70,400	»
36. Belleri Giacomo	»	70,293	»
37. Gianfranchi Cleto Ruggero	»	69,832	»
38. Chindamo Giuseppe	»	69,797	»
39. Zagordo Cosimo	»	69,778	»
40. Bondioni Pietro	»	69,752	»
41. Matteucci Gino	»	69,738	»
42. Falciglia Antonino	»	69,652	»
43. Ridolfo Francesco	»	69,592	»
44. Aprile Pietro Maria	»	69,527	»
45. Paoluzi Remo	»	69,219	»
46. Pesente Elio	»	68,976	»
47. Bruatto Giorgio	»	68,926	»
48. Converti Carlo	»	68,766	»
49. Frisullo Vincenzo	»	68,536	»
50. Stabili Franco	»	68,380	»
51. Lucchini Lino	»	68,080	»
52. Famiglietti Giuseppe	»	68,050	»
53. Lo Martire Stelio	»	67,997	»
54. Di Caprio Salvatore	»	67,866	»
55. Aschero Augusto	»	66,795	»
56. Scorza Saverio	punti	66,446	su 132
57. Salari Giuseppe	»	66,436	»
58. Ventriglia Luigi	»	66,342	»
59. Faillace Peppino	»	65,926	»
60. Russo Alesi Domenico	»	65,150	»
61. Magoni Beniamino	»	63,599	»
62. Zaffanella Aldo	»	63,538	»
63. Pira Giacomo	»	63,120	»
64. Luchetti Loreto	»	63,033	»
65. Gigliotti Giovanni	»	62,722	»
66. Callipo Gaetano	»	62,613	»
67. Muriana Giuseppe	»	62,072	»
68. Santoro Pasquale	»	61,760	»
69. Marinelli Gaspero	»	61,240	»
70. Galli Edgardo	»	61,181	»
71. De Felice Renato	»	61,064	»
72. Madogana Raffaele	»	60,782	»
73. Marchetta Antonino	»	60,750	»
74. Patriarca Mario	»	60,520	»
75. Maccioni Pietro	»	60,366	»
76. Ferrari Francesco	»	59,863	»
77. Petrolo Ettore	»	59,454	»
78. Peralta Antonio	»	59,166	»
79. Polloni Carlo	»	59,085	»
80. Marzola Uber	»	59,000	»
81. Fedriga Sergio	»	57,000	»
82. Costardi Felice	»	56,516	»
83. Scrudato Salvatore	»	56,132	»
84. Martina Rolando	»	55,000	»
85. Ioppi Dario	»	54,250	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: DARIDA

(216)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sedi di esame per la prova scritta del concorso, per esami e titoli, a quattrocentoquarantatre posti di direttore didattico in prova.

Le sedi di esame relative alla prova scritta del concorso a quattrocentoquarantatre posti di direttore didattico in prova (decreto ministeriale 21 luglio 1979) sono le seguenti, in Roma:

liceo « Virgilio », lungotevere dei Tebaldi, 17: candidati i cui cognomi iniziano con le lettere dalla *A* alla *C;*

istituto tecnico « L. B. Alberti », viale della Civiltà del Lavoro, 4: dalla lettera *D* alla lettera *F;*

liceo « G. Cesare », corso Trieste, 48: dalla lettera *G* alla lettera *M;*

istituto magistrale « M. di Savoia », via Cerveteri, 55: dalla lettera *N* alla lettera *Q;*

liceo « Augusto », via Gela, 14: dalla lettera *R* alla lettera *Z.*

Per il personale femminile coniugato, l'iniziale è quella del cognome di nascita.

Tutti i candidati sono ammessi alla prova scritta, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

L'ingresso alle sedi è fissato alle ore 7,45.

(644)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 677 in data 2 marzo 1978, col quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1977;

Visto il proprio decreto n. 1907 in data 5 giugno 1979, con cui sono state stralciate otto condotte per cui il concorso è stato limitato alla sola condotta di Toano;

Visto il decreto di ammissione dei concorrenti;

Visti i verbali rassegnati dalla commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 012 del 9 gennaio 1979;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Visto l'art. 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di medico condotto, vacanti in provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1977:

1. Giannini Pasquale	punti	43,315
2. Ricciuti Antonio	»	41,081
3. Vaccari Enrico	»	40,077
4. Ubaldi Maurizio	»	40,000
5. Caretta Guido	»	39,010
6. Agostini Lorenzo	»	38,247
7. De Marchi Pierpaolo	»	37,612
8. Toschi Marco	»	37,000
9. Manganelli Dino (nato il 30 novembre 1951)	»	36,500
10. Manzotti Massimiliano (nato il 20 novembre 1951)	»	36,500
11. Bertani Graziano	»	36,007
12. Scarani Giovanni	»	36,000

Reggio Emilia, addì 8 gennaio 1980

Il medico provinciale: BATTIATI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 024 dell'8 gennaio 1980, con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1977;
Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Visto l'art. 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

Il dott. Giannini Pasquale è dichiarato vincitore della seconda condotta di Toano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Reggio Emilia e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura di Reggio Emilia e del comune interessato.

Reggio Emilia, addì 8 gennaio 1980

Il medico provinciale: BATTIATI

(259)

OSPEDALE DI CUASSO AL MONTE

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuasso al Monte (Varese).

(205/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO D'ASSISI » DI OLIVETO CITRA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Oliveto Citra (Salerno).

(216/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI VENEZIA-MESTRE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di urologia;

un posto di aiuto di nefrologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Venezia-Mestre.

(214/S)

OSPEDALE « S. CATERINA NOVELLA » DI GALATINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Galatina (Lecce).

(200/S)

OSPEDALE CIVILE « M. FERRANTI » DI CUPRAMONTANA

Concorso ad un posto di aiuto medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Cupramontana (Ancona).

(201/S)

OSPEDALE « E. DANIELE - E. ROMASI » DI GAGLIANO DEL CAPO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gagliano del Capo (Lecce).

(218/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MODENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il policlinico, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

due posti di assistente anestesista del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del servizio ospedaliero di radiodiagnostica;

un posto di assistente del servizio di immunoematologia e servizio trasfusionale;

un posto di assistente presso la cattedra di semeiotica chirurgica;

un posto di assistente della divisione ospedaliera di nefrologia e servizio di emodialisi;

un posto di assistente della clinica odontoiatrica;

un posto di assistente della clinica otorinolaringoiatrica;

un posto di assistente della clinica ortopedica;

un posto di assistente della clinica neurologica;

un posto di assistente della clinica chirurgica;

un posto di assistente dell'istituto di patologia chirurgica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Modena.

(219/S)

OSPEDALE CIVILE DI CODIGORO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente della divisione di pediatria;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Codigoro (Ferrara).

(206/S)

OSPEDALE TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente di radiologia;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto e due posti di assistente di ortopedia addetti alla sezione paraplegici;

un posto di aiuto e un posto di assistente di urologia;

tre posti di assistente di educazione funzionale e paraplegia;

un posto di assistente di cardiologia;

un posto di assistente di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo.

(220/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto (a tempo pieno) e otto posti di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo.

(221/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANDREA » DI LA SPEZIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di prima medicina generale;

un posto di aiuto e un posto di assistente della seconda divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in La Spezia.

(210/S)

OSPEDALE CIVILE « BEATO ANGELO » DI ACRI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di medicina generale;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Acri (Cosenza).

(199/S)

OSPEDALE « S. CROCE » DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castelnuovo di Garfagnana (Lucca).

(204/S)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1979, **n. 57.**

Procedure della gestione contabile dei delegati alla spesa.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 14 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

La gestione della spesa regionale da effettuarsi tramite funzionari delegati anche per l'esercizio delle funzioni economali dei servizi centrali e decentrati, ai sensi della legge di contabilità regionale, è disciplinata dalla presente legge.

Titolo II

INTERVENTI DA EFFETTUARSI CON APERTURE DI CREDITO

Art. 2.

Aperture di credito

All'atto dell'approvazione dei singoli interventi di spesa di cui all'articolo precedente, ad esclusione di quelli regolati dai titoli terzo, quarto e quinto della presente legge, la giunta regionale può disporre, per la esecuzione dei pagamenti, aperture di credito presso la tesoreria regionale.

Le aperture di credito vengono effettuate con decreto del presidente della giunta regionale, a favore dei funzionari regionali individuati dalla giunta regionale con gli atti di cui al primo comma.

L'apertura di credito diviene operativa nei limiti delle singole autorizzazioni all'utilizzo di cui al successivo art. 3.

Nel decreto di cui al secondo comma del presente articolo deve rilevarsi:

1) il numero e l'ammontare dell'apertura di credito;

2) il numero e l'ammontare delle aperture di credito già disposte a favore del funzionario delegato;

3) l'oggetto e l'intervento al quale i fondi accreditati devono essere destinati;

4) l'esercizio finanziario ed il capitolo di bilancio, oggetto di imputazione dell'intervento ed il relativo numero di impegno;

5) l'indicazione se trattasi di competenza o di residui e, per questi ultimi, l'anno di provenienza;

6) gli estremi della legge e/o degli atti amministrativi con i quali è stata disposta l'apertura di credito;

7) la piazza sulla quale l'apertura stessa deve essere effettuata.

Art. 3.

Lettere di credito

Il servizio ragioneria, sulla scorta delle richieste dei funzionari delegati, formulate in relazione al fabbisogno effettivo di pagamenti da disporre nel trimestre, autorizza l'utilizzazione dell'apertura di credito nel limite di detto fabbisogno, che può essere integrato, entro i limiti dell'apertura di credito autorizzata, anche nel corso del trimestre per sopravvenute maggiori necessità, mediante il rilascio di apposita « lettera di credito ».

Ai fini del conto di cassa della tesoreria regionale, le autorizzazioni di utilizzo emesse ai sensi del comma precedente costituiscono impegno di cassa e pertanto andranno iscritte nel « conto di diritto » della tesoreria, quali carte contabili da regolarizzare con mandati di pagamento.

La lettera di credito è inviata dal servizio ragioneria al funzionario delegato e, in copia, alla tesoreria regionale nonché alla dipendenza sulla quale il funzionario delegato è autorizzato ad operare.

La tesoreria regionale nei cinque giorni successivi al ricevimento della lettera di cui ai commi precedenti, espleta le necessarie procedure per la effettuazione dell'apertura di credito sulla piazza indicata dalla ragioneria.

La dipendenza della tesoreria operante sulla piazza medesima dà conferma al servizio ragioneria ed al funzionario delegato dell'avvenuta registrazione dell'autorizzazione all'utilizzo. In tale sede la dipendenza stessa dovrà indicare tutti i dati necessari per l'individuazione del conto e del sottoconto, riferito quest'ultimo ad ogni singola apertura di credito, sulla quale dovranno emettersi, per ciascun intervento, i relativi ordini di pagamento.

Nessun pagamento può essere effettuato prima della conferma di cui al comma precedente e, per ciascun intervento, oltre i limiti di utilizzazione autorizzati indicati nelle lettere di credito.

All'atto dell'accensione di ogni apertura di credito e in caso di eventuale sostituzione delle persone all'uopo autorizzate il servizio ragioneria dovrà comunicare alla tesoreria regionale le generalità delle persone preposte alla firma degli ordinativi di pagamenti ai sensi del quinto comma del successivo art. 4.

Art. 4.

Ordinativi di pagamento

I pagamenti sono effettuati, mediante ordinativi da emettersi in quattro copie conformi ai modelli *A1*, *A2*, *A3*, *A4* allegati alla presente legge, dai funzionari delegati sui singoli conti accesi, a norma del quarto comma dell'articolo precedente, dall'istituto tesoriere.

Qualora al pagamento siano interessati più beneficiari i modelli *A* vengono integrati con gli intercalari di cui ai modelli *B1*, *B2*, *B3*, *B4* pure allegati alla presente legge.

Ogni ordinativo di pagamento non può interessare più di una apertura di credito.

Dopo il 31 dicembre non possono essere ordinati pagamenti con imputazione al trascorso esercizio.

Gli ordinativi di pagamento ed i loro allegati sono firmati dal funzionario delegato e dall'impiegato che, nell'ambito del servizio o dell'ufficio, è preposto agli affari contabili, o da altro impiegato all'uopo designato dal funzionario delegato.

I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle spese e della regolarità dei pagamenti disposti, sino a quando non ne abbiano ottenuto formale discarico.

Art. 5.

Estinzione degli ordinativi - Modalità

Gli ordinativi di pagamento sono estinti mediante apposizione di regolare quietanza da parte dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi.

I pagamenti ordinati a favore di procuratori, rappresentanti, curatori, tutori ed eredi sono disposti dal funzionario delegato sulla scorta di atti comprovanti lo *status* di procuratore, rappresentante, tutore, curatore ed erede del creditore.

I funzionari delegati previa richiesta dei beneficiari possono disporre che gli ordinativi siano estinti mediante:

1) versamento su conti correnti postali agli stessi intestati;

2) accreditamento dell'importo ordinato su conti bancari aperti a nome dei beneficiari stessi.

Per i pagamenti di cui ai punti 1) e 2) del comma precedente costituisce quietanza liberatoria rispettivamente la ricevuta postale del versamento ed il documento attestante l'avvenuto accreditamento sul conto indicato, rilasciato dall'istituto bancario presso il quale è stato effettuato il versamento.

A richiesta dei beneficiari, gli ordinativi possono essere commutati in assegni circolari o altri titoli equivalenti non trasferibili da inviarsi ai beneficiari stessi in plico raccomandato. Le eventuali spese postali per l'invio dei citati assegni sono ad esclusivo carico dei beneficiari degli ordinativi.

Gli ordinativi di pagamento emessi a favore di persone giuridiche pubbliche e di persone giuridiche private, di cui agli articoli 11 e 12 del codice civile nonché di enti, associazioni ed istituzioni non riconosciuti giuridicamente — sottoposti o non a vigilanza e tutela — sono estinti, senza presentazione, qualora prescritta, della bolletta di riscossione, mediante accreditamento in conto corrente postale. L'accreditamento al conto corrente postale deve essere eseguito non oltre il quinto giorno dalla data di ricezione del titolo di spesa da parte della dipendenza dell'istituto tesoriere autorizzata ad effettuare il pagamento.

La tesoreria regionale è responsabile della regolarità delle quietanze degli ordinativi estinti anche tramite sue dipendenze all'uopo autorizzate.

All'atto del pagamento su tutte le copie degli ordinativi deve essere apposto il timbro « pagato » e la data in cui il pagamento stesso è avvenuto.

Art. 6.

Estinzione degli ordinativi - Procedure

I funzionari delegati trasmettono i modelli *A1*, *A2* e *A3* e gli eventuali allegati (*B1*, *B2*, *B3*) alla dipendenza della tesoreria presso la quale è stata effettuata l'apertura di credito. Il modello *A4* e l'eventuale allegato (modello *B4*) deve essere trattenuto dal servizio o dall'ufficio emittente ed inserito in ordine numerico in apposito raccoglitore.

La dipendenza, effettuato il pagamento, trattiene il modello *A3* con gli eventuali allegati ai propri atti e provvede ad inviare i modelli *A1* e *A2* con gli eventuali allegati rispettivamente al funzionario delegato ed alla tesoreria regionale.

Art. 7.

Regolarizzazione contabile dei pagamenti

Trimestralmente, la tesoreria regionale, sulla scorta dei pagamenti effettuati dalle singole dipendenze, richiede al servizio ragioneria la regolarizzazione contabile dei pagamenti stessi.

Alla richiesta analitica, la tesoreria deve allegare le copie degli ordinativi estinti (mod. *A2* ed eventuali allegati mod. *B2*), dalle singole dipendenze, durante il trimestre precedente.

Il servizio ragioneria accertata la regolarità della richiesta provvede all'emissione dei relativi mandati di pagamento a favore della tesoreria regionale, imputando gli importi relativi ai singoli capitoli sui quali erano stati registrati gli impegni originari.

Ai mandati di pagamento di cui al comma precedente sarà attribuita, *pro quota* la valuta corrispondente alla data dell'effettiva estinzione degli ordinativi che con i mandati stessi vengono regolarizzati.

In corrispondenza ai mandati emessi, nel « conto di diritto » del tesoriere, dagli importi inseriti ai sensi del secondo comma del precedente art. 3 verrà operata una detrazione di pari importo.

Art. 8.

Rendicontazione

Ciascun funzionario delegato deve rendere, per singola apertura di credito e nei limiti delle autorizzazioni all'utilizzo già disposte, il conto delle somme erogate.

I rendiconti di cui al comma precedente devono essere trasmessi al servizio ragioneria entro quindici giorni dalle scadenze trimestrali del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno e in ogni casa, entro quindici giorni dalla data di completa utilizzazione dell'apertura di credito o dalla data in cui venga meno, per qualsiasi causa, lo *status* di funzionario delegato.

Art. 9.

Contenuto di rendiconti

Dai rendiconti di cui all'articolo precedente, da compilarsi su modelli conformi all'allegato *C* della presente legge, devono rilevarsi per ciascuna apertura di credito:

a) tutti i dati contenuti nel quarto comma del precedente art. 2;

b) gli importi e gli estremi delle autorizzazioni all'utilizzo ricevute;

c) l'elenco delle somme erogate con gli estremi degli ordinativi di pagamento emessi;

d) un riepilogo generale dal quale possa rilevarsi il saldo contabile alla data del rendiconto.

A dimostrazione dei dati di cui ai punti *a*) e *b*) dovranno essere allegate le copie dei documenti citati, mentre per il punto *c*) dovranno essere allegati i titoli di spesa estinti (modelli *A* e *B*) debitamente quietanziati, corredati dalla relativa documentazione giustificativa, nonché l'estratto conto, alla data del ren-

diconto, rilasciato dalla dipendenza dell'istituto tesoriere presso la quale è stata disposta l'apertura di credito, delle operazioni effettuate nel periodo oggetto di rendicontazione.

Qualora il funzionario delegato sia stato autorizzato ad operare su due o più aperture di credito, i rendiconti dovranno essere accompagnati da un riepilogo generale conforme all'allegato *D* della presente legge.

Art. 10.
Approvazione dei rendiconti

L'approvazione dei rendiconti è disposta con decreto del presidente della giunta regionale.

Con gli atti di approvazione dei rendiconti viene dato formale discarico delle spese regolarmente eseguite.

Art. 11.
Somme residue

Le somme eventualmente rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario possono essere utilizzate entro i termini stabiliti dalla legge di contabilità regionale.

A tal fine i funzionari delegati alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, qualora sia accertata l'esigenza della futura utilizzazione delle somme di cui al precedente comma nei termini fissati in materia di perenzione amministrativa, richiedono, entro il 15 gennaio di ogni anno, al servizio ragioneria la loro inclusione nel conto dei residui passivi dell'esercizio successivo.

Nella richiesta di cui al comma precedente devono essere indicate per ciascuna apertura di credito:

il capitolo di bilancio e in caso di residui il relativo anno di provenienza, sul quale era stata imputata l'apertura di credito nonché il relativo numero di impegno;

il suo ammontare;

gli utilizzi autorizzati;

le somme pagate e rendicontate;

le somme rimaste da pagare per le quali si chiede l'inclusione nel conto dei residui;

le eventuali economie risultanti.

Sulla scorta dei dati come sopra forniti il servizio ragioneria provvede d'ufficio, nell'ambito dell'annuale accertamento dei residui passivi, alla eventuale riduzione dell'impegno assunto e della corrispondente apertura di credito.

Titolo III
ACCREDITAMENTO DI FONDI PER LE FUNZIONI ECONOMALI DEI SERVIZI CENTRALI

Art. 12.
Spese economali

Il servizio economato e provveditorato, nella persona del suo dirigente o di altro impiegato incaricato delle funzioni economali è tenuto a provvedere al pagamento, con esclusione di quanto di competenza dei servizi e degli uffici tecnico-amministrativi decentrati ai sensi dell'art. 22 della presente legge:

a) delle spese per il noleggio di automezzi nonché per l'esercizio, l'assicurazione e la manutenzione degli automezzi propri (ivi comprese le tasse di circolazione, la tassa annuale di rinnovo delle patenti di guida degli autisti e le eventuali tasse per il rilascio e il rinnovo dei passaporti agli autisti);

b) delle spese per la ordinaria manutenzione e il trasporto di mobili, apparecchiature ed impianti per l'attrezzatura degli uffici;

c) delle spese per il noleggio e la ordinaria manutenzione delle macchine di ufficio;

d) delle spese per l'ordinaria manutenzione dei locali e relativi impianti;

e) delle spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni varie per la biblioteca regionale e per la dotazione degli uffici e servizi centrali;

f) delle spese per l'acquisto di stampati, modulistica, materiale di cancelleria, per stampa di atti e documenti, per pubblicazioni e riproduzioni grafiche, per rilegatura e altre varie di ufficio;

g) delle spese contrattuali ed oneri fiscali e diversi a carico della regione, spese per contrazione di mutui e prestiti e per atti di concessione di garanzie fidejussorie;

h) delle spese di viaggio e anticipi su indennità di missione e di prima sistemazione al personale regionale ai sensi delle normative vigenti;

i) delle spese per accertamenti sanitari per il personale regionale;

l) delle spese per la promozione e l'organizzazione di convegni, congressi, seminari di studio, nonché per l'adesione e la partecipazione della Regione ad analoghe iniziative organizzate da altri enti, allorché la spesa prevista sia indicata da apposite deliberazioni adottate dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 22 aprile 1974, n. 21;

m) delle spese per il servizio stampa e informazione (canoni e abbonamenti a giornali, agenzie giornalistiche, collegamenti telex, pubblicazione e diffusione rassegna stampa, notiziari, ecc.);

n) delle spese forzose e di rappresentanza del presidente, del vice presidente e degli assessori della giunta regionale;

o) di spese fisse non determinabili in somma certa nonché di spese per le quali il pagamento debba essere immediato.

Previa autorizzazione dell'assessore dal quale dipendono funzionalmente i servizi per gli affari generali della giunta, l'incaricato delle funzioni economali può ordinare direttamente le forniture minute o aventi carattere d'urgenza sino al limite di L. 100.000 (centomila).

Le spese di cui alla lettera *n*) del primo comma del presente articolo ai fini della loro liquidazione, devono essere, a cura dell'amministratore regionale, motivate con la precisazione della circostanza che ha dato luogo alla spesa, nonché della qualifica e del numero delle persone per le quali è stata sostenuta e devono essere documentate con la presentazione di fattura, ricevuta o altro documento controfirmato dall'amministratore stesso.

In sostituzione di tale documentazione, quando essa non venga normalmente rilasciata, la spesa deve essere giustificata mediante dichiarazione dell'amministratore stesso.

Art. 13.
Accreditamento fondo economale

All'inizio di ogni anno, la giunta regionale con propria deliberazione dispone l'anticipazione, a favore dell'incaricato delle funzioni economali, di un fondo per il pagamento delle spese di cui all'articolo precedente.

Gli accreditamenti sono disposti con imputazione al capitolo « Anticipazione di fondi all'economo per spese di funzionamento dei servizi centrali » iscritto tra le « Contabilità speciali » dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale di competenza.

Art. 14.
Trasferimento fondi accreditati

Il servizio ragioneria, sulla scorta della deliberazione della giunta regionale di anticipazione dei fondi, provvede al trasferimento delle somme accreditate su apposito conto corrente bancario fruttifero intestato all'incaricato delle funzioni economali da accendersi a cura della tesoreria regionale.

Art. 15.
Utilizzazione del fondo

Il fondo economale è utilizzato mediante prelevamenti con assegni bancari delle somme occorrenti.

L'incaricato delle funzioni economali può tenere presso di sé un fondo in contanti la cui entità non può eccedere la somma complessivamente assicurata contro il furto e l'incendio.

Art. 16.
Responsabilità

L'incaricato delle funzioni economali è responsabile delle somme ricevute in anticipazione sino a quando non ne abbia ottenuto formale discarico.

Egli deve custodire in cassaforte i valori di qualsiasi natura e risponde della regolarità dei pagamenti eseguiti.

Art. 17.
Scritture e registri obbligatori

Per il servizio di cassa l'incaricato delle funzioni economali deve tenere apposito giornale per la registrazione cronologica di tutti i pagamenti eseguiti e dei rimborsi ottenuti.

Tali operazioni devono essere, inoltre, annotate su apposito partitario distintamente per stanziamenti di bilancio.

In base alle suddette registrazioni e previo riscontro delle giacenze, l'incaricato delle funzioni economali redige a fine giornata un foglio di cassa, dal quale deve risultare la concordanza delle rimanenze effettive con quelle contabili.

Tutti i registri citati nel presente articolo, prima di essere messi in uso, devono essere vidimati dal servizio ragioneria.

Art. 18.
Rendicontazione

L'incaricato delle funzioni economali deve rendere il conto delle somme erogate.

I rendiconti di cui al comma precedente devono essere presentati al servizio ragioneria entro quindici giorni dalle scadenze trimestrali del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno, e in ogni caso entro quindici giorni dalla data in cui venga meno, per qualsiasi causa la qualità di incaricato delle funzioni economali.

Art. 19.
Contenuto dei rendiconti

Dai rendiconti di cui all'articolo precedente, da compilarsi su modelli conformi all'allegato *F* della presente legge, debbono rilevarsi:

a) gli estremi dell'atto con cui è stato autorizzato l'accreditamento;

b) l'entità delle somme amministrate (saldo contabile del rendiconto precedente aumentato dagli eventuali reintegri già effettuati e accreditati);

c) l'analisi delle somme erogate;

d) un riepilogo generale dal quale possa rilevarsi il saldo contabile alla data del rendiconto.

A dimostrazione dei dati di cui alla lettera *c*) dovranno essere allegate le quietanze rilasciate, per ciascun pagamento, corredate dalla relativa originale documentazione giustificativa, nonché l'estratto conto, alla data del rendiconto, rilasciato dalla dipendenza dell'istituto tesoriere presso la quale è stato disposto l'accreditamento, delle operazioni effettuate nel periodo oggetto di rendicontazione.

Art. 20.
Approvazione dei rendiconti - Reintegro dei fondi

Sulla scorta dei rendiconti trimestrali di cui al presente titolo, con decreto del presidente della giunta regionale:

1) si provvede all'imputazione delle singole spese sui relativi capitoli di bilancio;

2) si autorizza il servizio ragioneria ad emettere, nei limiti delle spese per singolo oggetto sostenute nel trimestre i relativi mandati di pagamento a favore dell'incaricato delle funzioni economali per il reintegro dei fondi inizialmente accreditati.

Annualmente la giunta regionale, con propria deliberazione, approva i rendiconti presentati dall'incaricato delle funzioni economali.

Con l'atto di cui al comma precedente viene dato formale discarico delle spese regolarmente eseguite.

Art. 21.
Restituzione fondi

Alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, l'incaricato delle funzioni economali è obbligato a versare in conto entrata della Regione la somma a lui accreditata all'inizio dell'esercizio stesso.

Titolo IV

ACCREDITAMENTI PER LE SPESE ECONOMALI DEI SERVIZI DEGLI UFFICI TECNICO-AMMINISTRATIVI DECENTRATI

Art. 22.
Accreditamenti autorizzabili

La giunta regionale può autorizzare accreditamenti, mediante trasferimento di somme, a favore di funzionari delegati, per il pagamento delle spese economali di funzionamento dei servizi e degli uffici tecnico-amministrativi decentrati.

Tali accreditamenti possono essere disposti per spese concernenti:

a) le forniture minute o a carattere d'urgenza per l'ufficio;

b) la manutenzione e l'esercizio degli automezzi in dotazione, le relative tasse di circolazione e le tasse di rinnovo delle patenti di guida degli autisti;

c) le spese postali e telegrafiche, le imposte, le tasse, l'acquisto di carta e valori bollati;

d) l'acquisto di pubblicazioni di carattere tecnico-amministrativo e l'abbonamento a giornali e riviste;

e) il trasporto di materiali;

f) i canoni e le conversazioni telefoniche;

g) i canoni per fornitura di energia elettrica;

h) la manutenzione ordinaria e le piccole riparazioni dei mobili, delle macchine, dei locali e degli impianti degli uffici;

i) degli anticipi e rimborsi delle spese di viaggio, nonché delle indennità di missione autorizzate.

Art. 23.
Accreditamenti

All'inizio di ogni anno la giunta regionale determina l'entità degli accreditamenti da effettuare a favore dei funzionari delegati per il pagamento delle spese di cui al precedente art. 22.

L'entità del fondo da accreditare a ciascun funzionario è determinata su proposta del servizio ragioneria formulata tenuto conto delle richieste analitiche, per ciascuna delle voci di spesa di cui all'art. 22, che i funzionari delegati devono inviare al servizio stesso entro il 15 novembre di ogni anno.

Per ciascun accreditamento deve essere indicata, oltre all'ammontare dello stesso, la quota massima trimestralmente utilizzabile in contanti per il pagamento delle spese che rivestono carattere di urgenza e di indifferibilità.

Dei pagamenti effettuati con le quote di cui al precedente comma dovrà darsi analitica elencazione in apposita appendice dei rendiconti di cui al successivo art. 27.

Gli accreditamenti sono disposti mediante imputazione degli importi relativi al capitolo « anticipazione di fondi ai servizi e agli uffici tecnico-amministrativi decentrati per spese di funzionamento » iscritto tra le « contabilità speciali », dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale di competenza.

Art. 24.
Trasferimento fondi deliberati

Il servizio ragioneria, sulla scorta della deliberazione della giunta regionale di attribuzione di fondi provvede al trasferimento delle somme su apposito conto corrente bancario fruttifero da accendersi, a cura della tesoreria regionale, presso la dipendenza della stessa operante sulla piazza dove ha sede l'unità organizzativa ove opera il funzionario delegato.

La tesoreria regionale effettuata l'apertura del conto invia conferma al servizio ragioneria ed al funzionario delegato.

Art. 25.
Utilizzazione dei fondi accreditati

I fondi sono utilizzati mediante ordinativi numerati progressivamente da emettersi in triplice copia su modelli conformi agli allegati *E*1, *E*2, *E*3 della presente legge.

Il prelevamento della quota in contanti da utilizzare ai sensi del terzo comma dell'art. 23 sarà effettuato con ordinativi da emettere a nome dello stesso funzionario delegato.

I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle spese ordinate e dei pagamenti disposti nonché di quelli eseguiti direttamente con i fondi in contanti di cui al comma precedente, sino a quando non ne abbiano ottenuto formale discarico.

Art. 26.
Estinzione degli ordinativi

Gli ordinativi di pagamento sono estinti con le modalità previste dall'art. 5 della presente legge.

I funzionari delegati trasmettono i modelli *E*1 e *E*2 alla dipendenza della tesoreria presso la quale è stato effettuato l'accreditamento.

Il modello E3 deve essere trattenuto dall'unità organizzativa emittente ed inserito in ordine numerico in apposito raccoglitore.

La dipendenza, effettuato il pagamento, trattiene il modello E2 ai propri atti e restituisce il modello E1 al funzionario delegato.

La tesoreria regionale è responsabile della regolarità delle quietanze degli ordinativi estinti anche tramite sue dipendenze all'uopo autorizzate.

Art. 27.

Rendicontazione

Ciascun funzionario delegato deve rendere alla Regione il conto delle somme erogate.

I rendiconti di cui al comma precedente devono essere presentati al servizio ragioneria entro quindici giorni dalle scadenze trimestrali del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno e in ogni caso, entro quindici giorni dalla data di completa utilizzazione dei fondi accreditati o dalla data in cui venga meno, per qualsiasi causa, lo *status* di funzionario delegato.

Art. 28.

Contenuto dei rendiconti

Dai rendiconti di cui all'articolo precedente, da compilarsi su modelli conformi all'allegato *F* alla presente legge, debbono rilevarsi:

a) gli estremi dell'atto con cui è stato autorizzato l'accreditamento;

b) l'entità delle somme amministrate (saldo contabile del rendiconto precedente aumentato dagli eventuali reintegri già deliberati e accreditati);

c) l'analisi delle somme erogate con gli estremi degli ordinativi emessi;

d) di una appendice alla voce *c*) che metta in evidenza gli ordinativi utilizzati per il prelievo dei fondi di cui al terzo comma del precedente art. 23 e le spese con le somme stesse effettuate;

e) un riepilogo generale dal quale possa rilevarsi il saldo contabile alla data del rendiconto.

A dimostrazione dei dati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno essere allegati gli ordinativi (mod. E1) estinti debitamente quietanzati, corredati dalla relativa originale documentazione giustificativa, nonché l'estratto conto, alla data del rendiconto, rilasciato dalla dipendenza dell'istituto tesoriere presso la quale è stato disposto l'accreditamento, delle operazioni effettuate nel periodo oggetto di rendicontazione.

Art. 29.

Approvazione dei rendiconti - Reintegro dei fondi

Sulla scorta dei rendiconti trimestrali di cui al presente titolo, con decreto del presidente della giunta regionale:

1) si provvede all'imputazione delle singole spese sui relativi capitoli di bilancio;

2) si autorizza il servizio ragioneria ad emettere — salvo quanto previsto dal secondo comma del successivo art. 30 — nei limiti delle spese per singolo oggetto sostenute nel trimestre, i relativi mandati di pagamento a favore di ciascun funzionario delegato per il reintegro dei fondi inizialmente accreditati.

Annualmente la giunta regionale, con propria deliberazione, approva i rendiconti dei funzionari delegati.

Con l'atto di cui al comma precedente viene dato formale discarico delle spese regolarmente eseguite.

Art. 30.

Restituzione fondi

Alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione del rendiconto relativo all'ultimo trimestre, i funzionari delegati sono obbligati a versare in conto entrata le somme residue sui fondi di loro accreditati all'inizio dell'esercizio stesso.

Il reintegro dei fondi, ai sensi del precedente art. 29, relativo all'ultimo rendiconto annuale sarà direttamente versato in conto entrata del bilancio della Regione a saldo restituzione delle somme accreditate all'inizio dell'esercizio.

Titolo V

GESTIONE DEI DEPOSITI DI TERZI

Art. 31.

Gestione dei depositi e accreditamento dei fondi

I depositi di terzi per spese relative a prestazioni nell'interesse di privati per sopralluoghi e verifiche, nonché per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, nei casi in cui le spese medesime, per legge, gravano a carico dei richiedenti, sono di norma effettuati con versamenti sui conti correnti postali di cui al successivo art. 35 e sono gestiti da funzionari delegati.

All'uopo con decreto del presidente della giunta regionale, sulla scorta del versamento mensile effettuato ai sensi del secondo comma del citato art. 35, si provvede ad accreditare un fondo di pari importo a favore del responsabile del servizio o dell'ufficio che è tenuto ad eseguire le prestazioni nell'interesse dei terzi depositanti.

Gli accreditamenti sono disposti con imputazione al capitolo «Spese contrattuali a carico di terzi e spese per prestazioni nell'interesse di privati» iscritto tra le «contabilità speciali» del bilancio annuale di competenza.

Per quanto concerne le modalità per il trasferimento dei fondi, nonché per l'utilizzazione e l'erogazione degli stessi si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 14 e 15, primo comma.

Art. 32.

Contabilità dei depositi

Ciascun funzionario delegato cura la tenuta di apposito registro nel quale vengono caricati tutti gli accreditamenti ricevuti, distinti per singolo depositante e, in corrispondenza, scaricate tutte le spese sostenute, nonché il rimborso al depositante dell'eventuale rimanenza.

Art. 33.

Rendicontazione dei depositi

I funzionari delegati, alle scadenze stabilite dall'art. 27, produrre al servizio ragioneria il rendiconto dei depositi esauriti nel corso del trimestre.

Al rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere allegato, per singolo deposito gestito, copia del conto finale di liquidazione, inviato al depositante, corredato dei documenti giustificativi delle spese sostenute e dell'eventuale rimborso eseguito.

I rendiconti sono approvati con decreto del presidente della giunta regionale agli effetti del discarico nei confronti del funzionario delegato.

Titolo VI

NORME COMUNI AI TITOLI PRECEDENTI

Art. 34.

Ispezioni e verifiche

Le ispezioni relative alla gestione della spesa tramite funzionari delegati previste dalla legge di contabilità regionale sono effettuate dal servizio ragioneria presso le sedi dei funzionari a favore dei quali siano state disposte aperture di credito o accreditamenti di somme, allo scopo di accertare:

che i fondi siano stati utilizzati conformemente a quanto previsto dalla legge regionale e dall'atto che hanno rispettivamente previsto e disposto la delega di spesa;

che tutte le spese ordinate siano corredate dai rispettivi documenti giustificativi;

che in sede di gestione siano state osservate le norme di cui alla presente legge.

L'incarico dell'ispezione accerta altresì il corretto utilizzo dei fondi in contanti di cui ai precedenti articoli 15, secondo comma, e 23, terzo comma, verifica che la consistenza del fondo di cassa esistente presso il funzionario delegato, sia l'effettiva risultanza tra l'ammontare dei fondi prelevati e l'ammontare delle spese regolarmente effettuate.

Di ogni ispezione viene redatto un verbale in triplice copia firmato dal funzionario incaricato e dal funzionario delegato alla spesa. Una copia del verbale è consegnata al funzionario delegato, le altre due copie unitamente alle conclusioni e proposte del funzionario che ha effettuato l'ispezione, vengono trasmesse a cura dello stesso al responsabile del servizio ragioneria ed al servizio che ha proposto l'apertura di credito o l'accreditamento.

Art. 35.

Conti correnti postali

Per far fronte a particolari esigenze di tempestivo controllo di talune riscossioni la giunta regionale può autorizzare l'apertura di conti correnti postali intestati ai servizi ed agli uffici tecnico-amministrativi decentrati sui quali venga consentito il versamento di diritti, ammende, depositi ed altri proventi regionali precisati nella deliberazione di autorizzazione.

Le somme versate sui conti correnti postali di cui al comma precedente sono prelevate dal funzionario delegato intestatario, esclusivamente con postagiro da emettere a scadenza mensile in favore del conto corrente postale intestato alla tesoreria regionale.

Dell'avvenuta emissione del postagiro è data comunicazione contestuale al servizio ragioneria in uno con la distinta delle singole somme affluite sul conto corrente, desunte dall'apposito registro di carico e scarico.

Art. 36.

Modulistica

La modulistica allegata alla presente legge ha valore esclusivamente indicativo dei dati minimi necessari e può pertanto senza formali modifiche essere adeguata alle esigenze organizzative del servizio ragioneria ed alle necessità collegate alla meccanizzazione della gestione contabile della spesa.

Titolo VII

NORME TRANSITORIE

Art. 37.

Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tutti gli accreditamenti in precedenza disposti che, a norma del precedente titolo secondo, sono da convertire in apertura di credito, devono essere estinti mediante versamento delle somme relative sul capitolo di entrata « Movimenti interinali e giri contabili ».

I versamenti, da effettuare previa emissione di reversale di incasso a nome di ciascun funzionario delegato da parte del servizio ragioneria, devono essere accompagnati da una relazione sulla situazione contabile dei singoli accreditamenti da trasmettersi al servizio stesso.

Con decreto del presidente della giunta regionale sono disposte con le modalità di cui alla presente legge a favore di ciascun funzionario delegato con imputazione al capitolo di spesa « Movimenti interinali e giri contabili » aperture di credito di importo pari alle somme versate ai sensi del precedente primo comma. Il servizio ragioneria autorizza l'utilizzazione delle nuove aperture di credito a termini del primo comma del precedente art. 3.

Art. 38.

E' abrogato il quarto comma dell'art. 69 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Art. 39.

La presente legge non si applica alla gestione contabile dei centri di formazione professionale dipendenti dalla Regione, di cui all'art. 17 della legge regionale 16 giugno 1975, n. 93, per la quale saranno emanate separate norme.

Art. 40.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1980.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 29 ottobre 1979

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 3 ottobre* 1979 *e vistata dal commissario del governo con nota del* 2 *novembre* 1979, *prot.* 22702/11462).

(*Omissis*).

(11190)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1979, **n. 34.**
Indennità residenza farmacie rurali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 15 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1979 l'indennità di residenza prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, quale risulta modificata dalla legge regionale 26 maggio 1976, n. 17, per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è fissata nelle seguenti misure:

L. 3.750.000 annue lorde per farmacie ubicate in località con popolazione fino a 1.000 abitanti;

L. 2.750.000 annue per farmacie ubicate in località con popolazione da 1.001 fino a 2.000 abitanti;

L. 1.750.000 annue per farmacie ubicate in località con popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti.

Art. 2.

L'indennità di gestione prevista dal secondo comma dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 221, quale risulta modificato dall'art. 2 della legge regionale 26 maggio 1976, n. 17, è prevista in L. 600.000 annue.

Qualora il locale adibito a dispensario farmaceutico sia messo a disposizione dal comune, l'indennità di gestione è fissata in L. 300.000 annue.

Art. 3.

Per quanto attiene alle farmacie rurali ubicate in località con popolazione compresa fra 3.000 e 5.000 abitanti l'indennità di residenza è fissata rispettivamente in L. 1.000.000 annue per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione compresa fra 3.000 e 4.000 abitanti e in L. 500.000 annue per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione compresa fra 4.000 e 5.000 abitanti, sempreché il reddito netto annuo prodotto dalla farmacia, e dichiarato ai fini dell'ILOR, non superi le 960.000 lire annue.

A tal fine, gli interessati dovranno produrre, per il biennio in corso, apposita domanda all'assessorato alla sanità, entro il 31 dicembre 1979.

La Regione effettuerà gli accertamenti necessari per verificare la corrispondenza del reddito dichiarato di cui al primo comma del presente articolo con quello accertato dagli uffici competenti, con riserva di procedere a recupero in caso di discordanza.

Art. 4.

Nulla è innovato rispetto alle altre norme contenute nella legge 8 marzo 1968, n. 221, quale risulta modificata dalla legge regionale 26 maggio 1976, n. 17, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 52 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Per l'anno 1979, l'onere presunto della spesa di L. 160.000.000 è posto a carico del nuovo cap. 30610 dello stato di previsione: « Indennità di residenza alle farmacie rurali » con uno stanziamento di competenza e una dotazione di cassa di L. 160.000.000, previa riduzione di pari importo da apportarsi a carico del capitolo 34100 « Spese per il funzionamento degli enti che esercitano, nel territorio regionale, le funzioni del servizio sanitario regionale ».

Per le necessità degli esercizi futuri, con la stessa legge approvativa dei bilanci, sarà determinato in concreto l'ammontare della spesa annuale da porsi a carico della Regione.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Molise. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 3 dicembre 1979

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1979, n. 35.

Costituzione e funzionamento delle strutture associative intercomunali per la gestione dei servizi relativi all'assistenza sanitaria, sociale e scolastica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 15 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME GENERALI

Capo I

Art. 1.

Obiettivi e forme di gestione

La presente legge disciplina la costituzione ed il funzionamento delle strutture associative intercomunali per la gestione dei servizi di assistenza sanitaria, sociale e scolastica, degli ambiti territoriali determinati con legge regionale 6 aprile 1979, n 12.

L'unità locale dei servizi sanitari, sociali e scolastici è struttura operativa dei comuni associati e delle comunità montane di cui al successivo art. 2; tale struttura, d'ora in avanti e nelle leggi ad essa attinenti, sarà denominata per brevità unità locale e indicata con la sigla U.L.

Art. 2.

Costituzione dell'associazione

Ai fini e per gli effetti di cui al precedente art. 1, con decreto del presidente della giunta regionale, da emanarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è costituita l'associazione dei comuni compresi negli ambiti territoriali previsti dalla legge regionale 6 aprile 1979, n. 12, che esprime gli organi dell'U.L.

Nei casi in cui sussista coincidenza tra l'ambito della associazione dei comuni di cui al precedente comma e quello della comunità montana, quest'ultima esercita, mediante i propri organi, le relative funzioni.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le comunità montane cui sono attribuite funzioni di U.L. procederanno all'integrazione delle loro giunte — limitatamente alle attività di gestione di cui alla presente normativa — mediante l'elezione di altri due membri rappresentanti le minoranze. A tal fine si procederà a votazione, in sede di assemblea, sulla base di liste di candidati la cui proposizione è riservata alle minoranze consiliari.

Qualora il territorio della U.L. comprenda anche comuni non facenti parte della comunità montana, l'assemblea sarà integrata dai rappresentanti di tali comuni nel numero prescritto dalla legge regionale sulle comunità montane e sempre che la popolazione degli stessi non superi il 50% (cinquanta per cento) di quella della comunità montana.

Il decreto del presidente della giunta regionale di cui al primo comma del presente articolo indicherà anche, nel rispetto della normativa precedentemente indicata, le modalità per la costituzione dell'assemblea dell'U.L.

TITOLO II

GLI ORGANI DELL'UNITA' LOCALE

Capo I

Art. 3.

Organi dell'unità locale

Sono organi dell'unità locale:

1) l'assemblea;
2) il comitato di gestione;
3) il presidente.

Art. 4.

Composizione ed attribuzione dell'assemblea

L'assemblea è composta da cittadini eletti da ciascun consiglio comunale, anche al di fuori del proprio seno, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'eleggibilità a consigliere comunale, in ragione di:

1) tre rappresentanti (di cui uno delle minoranze) per ogni comune fino a cinquemila abitanti;

2) sei rappresentanti (di cui due delle minoranze) per ogni co une compreso tra cinquemilauno e quindicimila abitanti;

3) nove rappresentanti (di cui tre delle minoranze) per ogni comune compreso tra quindicimilauno e trentamila abitanti;

4) dodici rappresentanti (di cui quattro delle minoranze) per ogni comune superiore a trentamila abitanti.

L'elezione avviene con voto limitato, su liste di candidati presentate rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza.

L'assemblea:

a) elegge nella prima seduta, il comitato di gestione;

b) approva i bilanci preventivi e i conti consuntivi, stabilendo le modalità per la copertura di eventuali risultanze negative di gestione non ripianabili ai sensi dell'art. 51, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

c) delibera i piani ed i programmi che impegnano anche più esercizi;

d) delibera il regolamento organico del personale e le piante organiche dei presidi e dei servizi;

e) delibera le convenzioni;

f) delibera la ripartizione del territorio in distretti sulla base dei criteri stabiliti dalla legge regionale;

g) delibera, entro sessanta giorni dal suo insediamento, la costituzione della consulta, nonché i regolamenti di cui al successivo art. 16.

L'assemblea approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti un regolamento con il quale sono disciplinate le modalità di funzionamento degli organi e dei servizi dell'unità locale e che deve prevedere tra l'altro:

il comune in cui ha sede l'unità locale;

le disposizioni esecutive attinenti ai rapporti tra i comuni e gli organi dell'associazione;

le modalità di svolgimento dell'attività con particolare riguardo all'efficacia e all'efficienza dei servizi da assicurare ai cittadini.

Art. 5.

Durata in carica

L'assemblea dell'associazione dura in carica cinque anni e si rinnova a seguito delle elezioni amministrative generali.

L'assemblea dell'associazione esercita le proprie funzioni fino alla prima riunione del nuovo organo, che è convocata e presieduta dal componente più anziano di età.

I componenti dell'assemblea durano in carica quanto i consiglieri comunali che li hanno eletti e comunque esercitano le proprie funzioni fino a quando non vengono sostituiti.

Anche a seguito di scioglimento anticipato di un consiglio comunale i rappresentanti del comune nell'assemblea dell'associazione restano in carica fino alla loro sostituzione.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni interessati comunicano i nominativi dei propri rappresentanti in seno all'assemblea al presidente della giunta regionale che li convoca per l'insediamento entro i successivi quindici giorni.

L'assemblea è validamente costituita se le nomine dei comuni risultino non inferiori ai quattro quinti dei componenti dell'assemblea stessa.

L'avviso di convocazione della prima seduta deve essere inviata, con specificazione dell'ordine del giorno, anche ai comuni che non abbiano ancora provveduto alla elezione dei

propri rappresentanti. Tali rappresentanti, ove nel frattempo nominati, partecipano di pieno diritto alla seduta così convocata.

In sede di prima applicazione della presente legge nei comuni retti a gestione commissariale i rappresentanti sono nominati dal commissario e restano in carica fino a quando il consiglio comunale successivamente eletto non avrà provveduto alla loro sostituzione.

Ciascun comune dopo il rinnovo del consiglio provvede ad eleggere, nella seduta immediatamente successiva a quella dell'elezione del sindaco e della giunta, i propri rappresentanti in seno all'assemblea.

In caso di inadempienza e previa diffida l'organo di controllo nominerà un commissario *ad acta*.

In caso di morte, decadenza, dimissioni o di permanente impedimento dei membri dell'assemblea, i consigli comunali provvedono alle relative sostituzioni nel termine di trenta giorni dalla notizia della vacanza.

Art. 6.
Convocazione

L'assemblea è convocata almeno due volte all'anno dal presidente per sua determinazione o su proposta del comitato di gestione, mediante avviso contenente l'indicazione della prima e seconda convocazione.

Le sedute dell'assemblea sono valide con la presenza di metà più uno dei suoi componenti.

Ove, in seconda convocazione, tale *quorum* non sia raggiunto, l'assemblea si intende convocata per il giorno successivo nello stesso luogo ed ora si riunisce validamente con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

Quando vi sia motivata richiesta da parte di almeno 1/3 dei componenti l'assemblea, il presidente deve disporre la convocazione in modo che la riunione abbia luogo entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta stessa, nella quale dovranno essere indicati gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Art. 7.
Pareri obbligatori

L'assemblea dell'unità locale deve preventivamente acquisire il parere dei singoli consigli comunali sugli atti riguardanti i piani e i programmi pluriennali, i regolamenti della pianta organica e del personale, il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

I comuni esprimono tale parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, trascorso inutilmente il quale, esso si intende favorevole ad ogni effetto.

Art. 8.
Attribuzioni del comitato di gestione

Il comitato di gestione compie tutti gli atti di amministrazione dell'unità locale non compresi tra quelli di competenza dell'assemblea ai sensi del precedente art. 4.

In particolare, il comitato di gestione:

a) predispone i bilanci preventivi e i conti consuntivi, i piani, i programmi, il regolamento organico del personale e le piante organiche dei diversi presidi e servizi, i regolamenti, le convenzioni, i progetti obiettivi, al fine di sottoporli all'approvazione dell'assemblea;

b) determina le modalità per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai piani, programmi e direttive generali deliberati dall'assemblea e può attribuire specifici incarichi ai propri componenti;

c) compie ogni altro atto di amministrazione dell'associazione dei comuni che non sia attribuito ad altri organi. Al fine di assicurare l'efficienza della gestione, il comitato può attribuire all'ufficio di direzione e ai responsabili di singole strutture, ulteriori specifici compiti di amministrazione a carattere esecutivo.

Il comitato di gestione deve accompagnare il bilancio di previsione con una relazione contenente:

1) elementi informativi intorno alla qualità e alla quantità dei servizi prestati;

2) notizie sullo stato di attuazione delle scelte di programmazione;

3) note illustrative di ciascuno stanziamento di bilancio, con particolare riferimento alle prescrizioni del piano sanitario regionale.

Art. 9.
Comitato di gestione dell'unità locale

Il comitato di gestione è composto da membri dell'assemblea eletti dalla stessa, con voto limitato, su liste di candidati presentate dalla maggioranza e dalle minoranze, in numero di sette (di cui due delle minoranze), nove (di cui tre delle minoranze) o undici (di cui quattro delle minoranze) per le unità locali rispettivamente fino a 50.000 abitanti, fino a 100.000 abitanti, oltre i 100.000 abitanti.

Qualora per dimissioni, decadenze o morte di un componente il comitato occorra procedere alla sostituzione, l'assemblea provvede a nuova elezione mantenendo inalterati i criteri di rappresentatività.

Qualora il numero dei componenti da sostituire sia superiore alla metà, l'assemblea provvede all'integrale rinnovazione del comitato.

Art. 10.
Presidente del comitato di gestione

Nella prima riunione il comitato di gestione elegge il presidente a maggioranza assoluta tra i propri componenti.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea generale ed il comitato di gestione; ne coordina l'attività, cura l'esecuzione degli atti, sovrintende a tutte le attività dell'U.L. ed esercita le altre attribuzioni che gli siano demandate da leggi o regolamenti.

Egli ha la legale rappresentanza dell'unità locale. In caso di urgenza adotta i provvedimenti di competenza del comitato di gestione, limitatamente agli atti improrogabili e li sottopone alla ratifica del comitato stesso nella prima riunione, che comunque dovrà essere convocata entro quindici giorni.

In caso di assenza o impedimento, le funzioni del presidente sono esercitate dal componente il comitato all'uopo designato dal comitato di gestione.

Art. 11.
Attribuzioni delegate

Le funzioni delegate alla Regione ai sensi dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono delegate ai comuni che le esercitano mediante le unità locali con le modalità stabilite dalla presente legge.

Gli elenchi dei provvedimenti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate, vengono trasmessi trimestralmente alla giunta regionale, che può chiederne copia.

Art. 12.
Poteri sostitutivi

In caso di inadempienza da parte degli organi della unità locale nell'esercizio delle funzioni sub delegate, la giunta regionale fissa per il compimento degli atti un termine adeguato, trascorso inutilmente il quale, nomina un commissario per la loro adozione.

Art. 13.
Indirizzo e coordinamento

Le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni sub delegate sono esercitate dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, nel rispetto delle istruzioni emanate dal Governo.

Art. 14.
Indennità di funzione

Ai presidenti delle associazioni è corrisposta una indennità mensile di carica onnicomprensiva da fissarsi dall'assemblea annualmente, contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo, non oltre la misura massima corrispondente all'indennità di carica prevista dalla legge 26 aprile 1974, n. 169, per i sindaci dei comuni con popolazione pari a quella dell'unità locale.

Ai componenti il comitato di gestione è corrisposta un'indennità mensile di carica onnicomprensiva non superiore al 75% di quella fissata per il presidente, da deliberarsi nel modo fissato nel primo comma.

A tutti gli altri consiglieri è corrisposta un'indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute dell'assemblea nella misura massima prevista dall'art. 5 della legge 26 aprile 1974, n. 169, per i comuni da 30.001 a 250.000 abitanti.

Per quanto altro non previsto dal presente articolo, si applicano in via analogica le norme di cui alla succitata legge

26 aprile 1974, n. 169, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge stessa.

Le indennità di cui ai primi due commi del presente articolo non sono cumulabili con quelle di cui ai primi due commi dell'art. 8 della legge regionale n. 19 del 12 luglio 1977.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 15.
Principi generali

La partecipazione, che è garantita in U.L., anche se gestita dagli organi della comunità montana, deve interessare, fra l'altro:

a) i cittadini dell'ambito;

b) le formazioni sociali esistenti sul territorio;

c) gli operatori della sanità tramite gli ordini ed i collegi professionali, nonchè le loro organizzazioni sindacali maggiormente rappresentate;

d) i rappresentanti dei datori di lavoro;

e) gli organi collegiali della scuola presenti, a livello di U.L., con i distretti scolastici;

f) i lavoratori dipendenti ed autonomi attraverso le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

g) la magistratura impegnata nel settore socio-assistenziale;

h) gli enti e le istituzioni portatori di interessi originari;

i) le province.

Art. 16.
Partecipazione a livello di unità locale

L'assemblea dell'unità locale assicura la partecipazione mediante una consulta rappresentativa delle espressioni sociali, culturali e professionali dell'ambito, comprendente quelle indicate nell'articolo precedente.

La consulta di cui al precedente comma ha compiti di partecipazione a livello di scelta politica dei servizi ed a livello di effettuazione degli stessi esprimendo, di norma, pareri e proposte sulle materie di competenza dell'assemblea elencate al precedente art. 4, ad eccezione della lettera *a*), e del comitato di gestione indicate alle lettere *a*), *b*), ad eccezione dell'ultima parte e *c*) del precedente art. 8.

Può esprimere pareri e proposte su ogni altra materia che le venga. o meno, sottoposta.

L'unità locale provvede altresì all'istituzione di un comitato di consulenza tecnica, composto da operatori interni ed esterni alla struttura.

Appositi regolamenti disciplinano le forme di convocazione della consulta e del comitato di consulenza, nonché le modalità di svolgimento delle rispettive funzioni.

Art. 17.
Partecipazione a livello di distretto

Presso ogni distretto è assicurata la partecipazione con compiti di proposta e di verifica sulla funzionalità e sull'efficienza dei servizi.

L'assemblea dell'unità locale individua le forme e i modelli di tale partecipazione e ne regolamenta lo svolgimento, avendo cura di coprire per categorie di utenti e di operatori nonché per spazi territoriali le aree elementari interessate.

Art. 18.
Diritto dei cittadini all'informazione

I cittadini residenti nell'ambito territoriale dell'unità locale hanno diritto di ottenere copia dei provvedimenti deliberativi dell'assemblea, del comitato di gestione e del presidente.

Art. 19.
Statistiche sanitarie

I comuni sono tenuti a comunicare alle unità locali competenti per territorio le notizie anagrafiche della popolazione utili ai fini della programmazione sanitaria regionale e per la gestione dei servizi sanitari.

La giunta regionale provvede a predisporre un modello uniforme per la trasmissione dei dati.

Art. 20.
Rapporti con la Regione

I progetti dei bilanci preventivi predisposti dal comitato di gestione sono inviati alla giunta regionale per la valutazione di rispondenza del bilancio dell'associazione al piano regionale sanitario.

Qualora la giunta riscontri difformità del progetto di bilancio dal piano, invita il comitato di gestione ad uniformarsi alle indicazioni e prescrizioni del piano regionale sanitario.

Il comitato di gestione presenta il bilancio all'assemblea corredato anche delle eventuali osservazioni della giunta regionale.

Nel caso previsto dal secondo comma, il comitato di gestione deve indicare le variazioni apportate al progetto originario.

Il bilancio è trasmesso all'organo di controllo corredato delle valutazioni, di cui al primo comma, della giunta regionale.

Alla giunta regionale devono altresì essere trasmessi i progetti degli atti di programmazione e i conti consuntivi presentati dal comitato di gestione all'assemblea, ai fini e per gli effetti di cui ai commi precedenti.

Art. 21.
Corrispondenza costi - Benefici

Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi del servizio sanitario regionale e fermo restando quanto previsto dall'art. 49, quarto e quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il comitato di gestione trasmette, semestralmente, alla giunta regionale una relazione dettagliata ed ogni altro dato necessario, richiesto dalla giunta stessa.

Nei casi di inottemperanza, la giunta regionale può disporre accertamenti diretti mediante i propri funzionari.

Art. 22.
Poteri del sindaco

Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni che gli competono quale autorità sanitaria locale, si avvale dei servizi dell'unità locale e, qualora lo richieda l'urgenza del provvedimento da adottare, si rivolge direttamente ai responsabili dei servizi medesimi secondo le competenze a ciascuno attribuite, informandone contemporaneamente il presidente del comitato di gestione.

Qualora non sussista l'urgenza, il sindaco si avvale dei servizi di cui sopra facendone preventivamente richiesta al presidente del comitato di gestione.

In ogni caso il sindaco comunica al presidente del comitato di gestione l'esito degli interventi esperiti.

TITOLO IV
LE STRUTTURE MULTIZONALI

Art. 23.
Integrazione del comitato di gestione

Con il piano sanitario regionale sono individuati i presidi ed i servizi multizonali, nonché le unità locali interessate agli stessi.

Le strutture multizonali, che sono gestite dalle unità locali nel cui territorio sono ubicate, svolgono attività rivolte anche alle altre unità locali presenti nel territorio regionale.

La legge regionale di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, stabilirà, tra l'altro, le norme particolari per definire la composizione dell'organo di gestione dell'unità locale competente per territorio e la sua eventuale articolazione in riferimento alle specifiche esigenze della gestione.

Art. 24.
Procedure per gli atti concernenti strutture multizonali

L'unità locale che gestisce presidi o servizi multizonali adotta i bilanci preventivi, i piani, i programmi e in genere tutti gli atti che riguardano l'organizzazione generale di detti presidi o servizi previa consultazione delle altre unità locali interessate.

A tale fine i progetti relativi agli atti in questione sono inviati alle unità locali interessate che esprimono il proprio parere, formulando eventuali osservazioni entro il termine di giorni trenta dalla loro ricezione.

Trascorso il predetto termine si prescinde dai pareri non pervenuti.

Tale consultazione è altresì resa obbligatoria per gli atti che abbiano ad oggetto i presìdi e servizi multizonali concernenti il controllo e la tutela dell'igiene ambientale e la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali al fine di individuare, anche in base ai princìpi stabiliti dalle leggi regionali, criteri e modalità di coordinamento con i servizi di igiene ambientale e di igene e medicina del lavoro di ciascuna unità locale interessata, nonché per gli atti riguardanti l'utilizzazione dei presidi specialistici multizonali da parte delle singole unità locali per l'esercizio delle funzioni di prevenzione, ai sensi dell'art. 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

TITOLO V
CONTROLLI SULLE UNITA' LOCALI

Capo II

Art. 25.
Controllo sugli atti

Il controllo sugli atti delle unità locali è esercitato dalle sezioni provinciali di controllo.

A tal fine la composizione delle sezioni è integrata da un esperto in materie sanitaria designato dal consiglio regionale che designerà altresì un esperto supplente.

Le predette sezioni di controllo sugli atti dei comuni inviano alla giunta regionale copia delle deliberazioni annullate e degli atti di annullamento, totale o parziale.

I presidenti delle sezioni provvedono semestralmente ad inviare alla giunta regionale una relazione sull'attività delle unità locali con un particolare riferimento ai vincoli, direttive e prescrizioni della programmazione sanitaria regionale.

Ai controlli sugli atti delle unità locali si applicano le norme della legge regionale 5 novembre 1976, n. 32.

Art. 26.
Trasferimento dei beni ai comuni

I beni mobili ed immobili nonché le attrezzature degli enti ed istituti di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono trasferiti al patrimonio del comune in cui sono collocate con vincolo di destinazione alla competente unità locale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A tale scopo gli enti ed istituti di cui al comma precedente, nonché i comuni nel caso previsto dall'art. 66, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dovranno tempestivamente provvedere ad una ricognizione straordinaria delle componenti del proprio patrimonio ivi compresa una verifica straordinaria di cassa presso il proprio tesoriere e presso gli eventuali altri agenti autorizzati al maneggio di denaro.

I comuni effettueranno quanto previsto nel precedente comma, limitatamente ai beni mobili ed immobili e alle attrezzature destinati ai servizi igienico-sanitari dei comuni stessi ed all'esercizio di tutte le funzioni dei comuni e loro consorzi in materia igienico-sanitaria.

Detta ricognizione straordinaria verrà effettuata in conformità alla normativa vigente presso ciascun ente ed istituto e le relative risultanze, analitiche e sintetiche, formeranno oggetto di apposita deliberazione.

Le risultanze della ricognizione di cui al comma precedente vengono comunicate alla giunta regionale ai fini dell'emissione del decreto di trasferimento, nonché al comune interessato che, entro il termine perentorio di giorni trenta provvede a formulare eventuali osservazioni dandone notizia anche alla giunta regionale.

Sono altresì trasferiti ai comuni competenti per territorio i rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle unità locali.

Il regolamento dei rapporti patrimoniali attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, nonché dei rapporti giuridici di cui al comma precedente, è curato, ove necessario, da apposito commissario nominato dal presidente della giunta regionale.

Art. 27.
Svincolo di destinazione dei beni e loro reimpiego

Lo svincolo di destinazione dei beni di cui all'articolo precedente e all'art. 65, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il reimpiego ed il reinvestimento dei capitali ricavati dalla loro alienazione o trasformazione in opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari, nonché la tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi, sono deliberati dal consiglio comunale del comune cui i beni sono stati trasferiti, su proposta dell'assemblea generale dell'associazione e previa autorizzazione della giunta regionale.

Le iniziative di cui al comma precedente possono essere assunte direttamente dal comune interessato con deliberazione del consiglio comunale previo assenso della unità locale e con l'autorizzazione della giunta regionale.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE

Art. 28.
Nomina commissari

In sede di prima costituzione delle unità locali qualora entro il 31 dicembre 1979 non siano regolarmente costituiti gli organi delle stesse, il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione del consiglio, nomina per ciascuna unità locale un commissario straordinario, per un periodo massimo di sessanta giorni, il quale compie ogni atto necessario per l'amministrazione dell'unità locale, nell'ambito dei poteri propri dell'organo o degli organi che sostituisce.

Il predetto commissario resta in carica fino alla costituzione dell'organo o degli organi dell'unità locale che sostituisce, di cui al precedente art. 3.

Art. 29.
Limiti territoriali

La regione Molise, con propria legge, sentiti i comuni interessati, entro il 31 dicembre del 1980 e nella prospettiva della riforma organica degli enti locali, ridelimita gli ambiti territoriali delle comunità montane, dei distretti scolastici e delle unità socio-sanitarie in modo da coordinarli facendone coincidere, per quanto possibile, i limiti territoriali.

TITOLO VII
NORME FINALI DI COORDINAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE E SCOLASTICA.

Art. 30.
Gestione delle funzioni scolastiche dei comuni

In attesa delle leggi di settore relative all'assistenza scolastica ed al fine di promuovere ed assicurare opportune forme di collaborazione, di coordinamento e di integrazione dei servizi tra i singoli comuni, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 45, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è consentito agli stessi di esercitare le funzioni relative all'assistenza scolastica, in modo particolare per assicurare servizi di carattere intercomunale, avvalendosi dell'unità locale dei servizi competente per territorio ed operante negli ambiti territoriali individuati dalla legge regionale 6 aprile 1979, n. 12.

I relativi programmi, che possono essere proposti dai comuni singolarmente o collegialmente, ovvero dall'unità locale, devono essere sottoposti ai pareri del distretto scolastico e dei comuni non proponenti e sono operanti nei soli confronti dei comuni che li abbiano approvati.

I pareri di cui ai precedenti commi devono essere espressi entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta.

Trascorso tale termine il parere si intende favorevole.

Art. 31.
Gestione delle funzioni sociali dei comuni

In attesa delle leggi di settore relative all'assistenza sociale ed al fine di promuovere ed assicurare opportune forme di collaborazione, di coordinamento e di integrazione dei servizi tra i singoli comuni, in attuazione di quanto disposto dall'art. 25, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e degli articoli 11, secondo comma, lettera *a*), e 15, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è consentito agli stessi di esercitare le funzioni relative all'assistenza sociale, in modo particolare per assicurare servizi di carattere intercomunale, avvalendosi dell'unità locale dei servizi competente per territorio ed operante negli ambiti territoriali individuati dalla legge regionale 6 aprile 1979, n. 12.

I relativi programmi, che possono essere proposti dai comuni singolarmente o collegialmente, ovvero dell'unità locale, devono essere sottoposti ai pareri dei comuni non proponenti e sono operanti nei soli confronti dei comuni che li abbiano approvati.

I pareri di cui ai precedenti commi devono essere espressi entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta.

Trascorso tale termine il parere si intende favorevole.

Art. 32.

Personale e beni dei comuni destinati ai servizi sociali e scolastici

Entro i centottanta giorni dalla costituzione delle associazioni, i comuni provvedono a mettere a disposizione dell'associazione medesima o della comunità montana il personale, i beni e le attrezzature destinate ai servizi sociali e scolastici alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 33.

Individuazione del personale e dei beni

All'individuazione del personale e dei beni di cui al precedente articolo provvede il comune interessato di intesa con la associazione dei comuni o con la comunità montana. In caso di mancato accordo decide il presidente della giunta regionale su richiesta del comune, dell'associazione o della comunità montana.

E' fatto divieto di procedere all'alienazione, o comunque alla sottrazione al vincolo di destinazione ai servizi sociali, dei beni di cui all'articolo precedente.

Art. 34.

Finanziamenti dei servizi sociali e scolastici

A decorrere dalla data di costituzione delle associazioni, i comuni, in correlazione a quanto disposto dai precedenti articoli 30 e 31, provvedono a trasferire annualmente all'associazione o alla comunità montana le risorse finanziarie da adibirsi ai servizi sociali e scolastici nell'ammontare corrispondente alle risorse destinate dai singoli comuni a detti servizi, così come risultanti dall'ultimo conto consuntivo approvato.

L'assemblea dell'associazione o della comunità montana proporrà annualmente ai comuni la revisione della quota di finanziamento al fine di assicurare il livello dei servizi e di perequare le situazioni dei diversi enti locali interessati.

Art. 35.

Gestione contabile delle funzioni sociali e scolastiche

La gestione dei servizi sociali e scolastici è assicurata mediante le entrate di cui al precedente articolo e mediante eventuali altre entrate aggiuntive, restando esclusa ogni possibile utilizzazione del fondo sanitario nazionale di cui all'art. 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La separazione delle due gestioni è assicurata mediante la distinzione dei bilanci e la loro separata adozione.

Art. 36.

Contabilità delle unità locali

Le norme per l'utilizzazione del patrimonio e per la contabilità delle unità locali saranno contenute in separata legge regionale da emanarsi ai sensi dell'art. 50 della legge 28 dicembre 1978, n. 833.

Art. 37.

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge comunale e provinciale.

Art. 38.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 7 dicembre 1979

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1979, n. **36.**

Erogazione di somme al personale regionale in servizio nel 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 15 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Molise corrisponde al personale ad essa vincolato da rapporto di lavoro dipendente la somma *una tantum* di L. 250.000 lorde, in proporzione ai periodi di effettivo servizio prestato nell'anno 1979.

Art. 2.

Gli oneri dipendenti dall'applicazione della presente legge, calcolati in presunte L. 150.000.000 sono posti a carico del cap. 4000 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1979.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 7 dicembre 1979.

d'AIMMO

(11302)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800240)